

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLE

# COMUNITÀ EUROPEE

4 APRILE 1964

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

7° ANNO N. 56

### SOMMARIO

#### COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

##### INFORMAZIONI

##### IL CONSIGLIO

###### 64/220/CEE:

*Direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.* . . . . . 845/64

*Consultazione del Comitato economico e sociale sulla proposta di direttiva per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno* . . . . . 847/64

###### 64/221/CEE:

*Direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica* . . . . . 850/64

*Consultazione del Comitato economico e sociale circa la proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri* . . . . . 853/64

###### 64/222/CEE:

*Direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato.* . . . . . 857/64

*Consultazione del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva relativa alle misure transitorie per il commercio all'ingrosso e le attività di intermediari* . . . . . 859/64

## SOMMARIO (seguito)

### 64/223/CEE:

*Direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso . . . . .* 863/64

*Consultazione del Comitato economico e sociale circa la proposta di direttiva riguardante il commercio all'ingrosso . . . . .* 866/64

### 64/224/CEE:

*Direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato . . .* 869/64

*Consultazione del Comitato economico e sociale sulla proposta di direttiva relativa alle attività di intermediari . . . . .* 873/64

### 64/225/CEE:

*Direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi . . . . .* 878/64

*Consultazione del Comitato economico e sociale sulla proposta di direttiva relativa alla riassicurazione e alla retrocessione . . . . .* 880/64

# COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

## INFORMAZIONI

### IL CONSIGLIO

#### DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1964

per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi

(64/220/CEE)

#### IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 54 e 63,

Visti i Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi <sup>(1)</sup> e in particolare il titolo II,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo <sup>(2)</sup>,

Visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

Considerando che la libera circolazione delle persone prevista dal Trattato e dai titoli II dei

Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi comporta la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno, all'interno della Comunità, dei cittadini degli Stati membri che desiderino stabilirsi od eseguire dei servizi nel territorio di un qualsiasi Stato membro;

Considerando che la libertà di stabilimento può essere attuata integralmente soltanto se agli interessati è riconosciuto il diritto di soggiorno permanente; che per la libera prestazione dei servizi si rivela indispensabile garantire al prestatore e al destinatario il diritto al soggiorno di durata corrispondente alla durata della prestazione;

Considerando che la presente direttiva non contempla le disposizioni giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica; che il coordinamento di tali disposizioni è oggetto di un'altra direttiva, a norma dell'articolo 56, paragrafo 2 del Trattato,

<sup>(1)</sup> GU n. 2 del 15.1.1962, pagg. 32/62 e 36/62.

<sup>(2)</sup> GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 479/63.

<sup>(3)</sup> V. pag. 849/64 della presente GU.

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :***Articolo 1*

1. Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento e al soggiorno :

a) dei cittadini di uno Stato membro già stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi un'attività non subordinata, o che vogliano prestarvi un servizio;

b) dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;

c) del coniuge e dei figli d'età inferiore a 21 anni dei cittadini suddetti, qualunque sia la loro cittadinanza;

d) degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza.

2. Gli Stati membri esaminano favorevolmente i casi degli altri membri della famiglia delle persone di cui al paragrafo 1 lettere a) e b) che siano a loro carico e che vivano sotto lo stesso tetto.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri riconoscono alle persone di cui all'articolo 1 il diritto di ingresso nel loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.

2. Non possono essere imposti visti d'ingresso od obblighi equivalenti fatta eccezione per le persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d) che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. Gli Stati membri si sforzeranno di accordare a tali persone ogni agevolazione per l'ottenimento dei visti ad esse necessari.

*Articolo 3*

1. Ogni Stato membro riconosce un diritto di soggiorno permanente ai cittadini degli altri Stati membri che si stabiliscono nel suo territorio per esercitarvi una attività non subordinata, quando le restrizioni relative a tale attività siano state soppresse in virtù del Trattato.

Tale diritto viene comprovato tramite il rilascio di un documento, denominato qui appresso

permesso di soggiorno. Quest'ultimo è valido almeno cinque anni ed è rinnovabile automaticamente.

I cittadini di uno Stato membro diversi da quelli elencati nei commi precedenti ma ammessi ad esercitare un'attività sul territorio di un altro Stato membro in virtù della legislazione nazionale di tale Stato, ottengono un permesso di soggiorno di durata almeno uguale a quella prevista dall'autorizzazione accordata per l'esercizio di tale attività.

2. Per i prestatori ed i destinatari di servizi il diritto al soggiorno corrisponde alla durata della prestazione.

Se tale durata è superiore a tre mesi, lo Stato membro del luogo in cui si esegue la prestazione rilascia un permesso di soggiorno per comprovare tale diritto.

Se tale durata è inferiore o pari a tre mesi, il documento di identità in base al quale l'interessato è entrato nel territorio è valido per il suo soggiorno. Lo Stato membro può tuttavia prescrivere all'interessato di segnalare la sua presenza nel territorio.

3. Il diritto di soggiorno dei componenti la famiglia è lo stesso diritto che spetta al cittadino dal quale essi dipendono.

*Articolo 4*

Il diritto al soggiorno si estende a tutto il territorio dello Stato membro, salvo misure individuali giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

*Articolo 5*

Per il rilascio del permesso di soggiorno lo Stato membro può esigere dal richiedente soltanto :

a) l'esibizione del documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio;

b) la prova che egli fa parte di una delle categorie di cui all'articolo 3.

*Articolo 6*

1. Gli Stati membri rilasciano o rinnovano, ai loro cittadini di cui all'articolo 1, in conformità della propria legislazione, una carta d'identità

o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza e che consenta loro di lasciare liberamente il paese e di farvi ritorno.

2. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto fra gli Stati membri. Quando il passaporto è il solo documento valido per uscire dal paese, la durata della sua validità non può essere inferiore a cinque anni.

#### Articolo 7

I permessi di soggiorno, passaporti, carte d'identità, concessi in applicazione della presente direttiva, sono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o contro versamento di una somma che non superi le spese amministrative. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964.

#### Articolo 8

Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per ragioni d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

#### Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notificazione, e ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. FAYAT

### CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

#### sulla proposta di direttiva per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno

#### A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 77ª sessione dei giorni 23/24/25/26 luglio 1962, il Consiglio ha deciso di consultare, in conformità degli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta della Commissione relativa alla direttiva per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.

La domanda di parere in merito a detto testo, che è qui di seguito riprodotto, è stata indirizzata dal sig. E. Colombo, Presidente del Consiglio, al sig. E. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, a mezzo lettera in data 24 luglio 1962.

**Proposta di direttiva  
per la soppressione delle restrizioni al trasferimento  
e al soggiorno dei cittadini dei paesi membri all'in-  
terno della Comunità in materia di stabilimento e di  
prestazioni di servizi**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA  
EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare gli  
articoli 54 e 63,

Viste le disposizioni dei programmi generali per la  
soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e  
alla libera prestazione dei servizi, e in particolare il  
titolo II,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che la libera circolazione delle persone  
prevista dal Trattato comporta la soppressione delle re-  
strizioni alla circolazione e al soggiorno nel territorio degli

Stati membri dei cittadini che desiderino stabilirvisi od eseguirvi dei servizi;

Considerando che i titoli II dei programmi generali sopracitati hanno previsto l'adattamento, anteriormente al 1° gennaio 1964, delle prescrizioni relative allo spostamento e al soggiorno delle persone che dovranno beneficiare automaticamente delle nuove disposizioni man mano che procederà la liberalizzazione delle attività che esse desiderano esercitare;

Considerando che, per quanto concerne lo stabilimento, la relativa liberalizzazione può essere attuata integralmente soltanto se i beneficiari hanno diritto al soggiorno permanente; che per i servizi si rivela indispensabile garantire al prestatore il diritto al soggiorno per tutto il tempo necessario ad effettuare la prestazione;

Considerando tuttavia che le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, non sono contemplate dalla presente direttiva; che in tale materia sono adottate misure di coordinamento mediante direttiva separata, a norma dell'articolo 56, paragrafo 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

#### Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono le restrizioni relative alla circolazione e al soggiorno, alle condizioni previste dalla presente direttiva, a beneficio :

1. dei cittadini degli Stati membri che desiderino stabilirsi o prestare servizi in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata;
2. dei cittadini degli Stati membri facenti parte del personale specializzato o del personale assegnato a un posto di fiducia, che accompagni il prestatore di servizi od esegua per suo conto la prestazione, quando il loro soggiorno non duri più di tre mesi;
3. dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;
4. del coniuge e dei figli d'età inferiore a 21 anni dei cittadini di cui sopra, e che vivano sotto lo stesso tetto, qualunque sia la loro cittadinanza.

#### Articolo 2

1. Ogni Stato membro riconosce alle persone considerate nell'articolo 1 il diritto d'ingresso nel suo territorio su semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto valido.
2. A favore di tali persone è abolito l'obbligo del visto d'ingresso. Detto obbligo non può essere sostituito con altro analogo.

#### Articolo 3

1. Ogni Stato membro riconosce ai cittadini degli altri Stati membri che si stabiliscono nel suo territorio il diritto al soggiorno permanente.

Per comprovare tale diritto ogni Stato membro rilascia un documento denominato qui appresso permesso

di soggiorno con validità non inferiore a dieci anni e rinnovabile automaticamente.

2. Per i prestatori di servizi o il personale specializzato o assegnato ad un posto di fiducia, che accompagni il prestatore od esegua per suo conto la prestazione, nonché per i destinatari, il diritto al soggiorno corrisponde alla durata della prestazione o a quella delle funzioni :

a) se tale durata, per il prestatore o il destinatario dei servizi, è superiore ai tre mesi, lo Stato membro del luogo in cui si esegue la prestazione rilascia un permesso di soggiorno per comprovare tale diritto;

b) se la durata è inferiore o pari a tre mesi, il documento d'identità in base al quale l'interessato è entrato nel territorio è valido per il suo soggiorno. Lo Stato membro può tuttavia richiedere all'interessato una dichiarazione di arrivo e quest'ultimo ottiene, su domanda, un attestato comprovante la sua qualifica e i diritti che ne derivano.

3. Il diritto di soggiorno dei componenti la famiglia è lo stesso diritto che spetta al cittadino dal quale essi dipendono.

#### Articolo 4

La validità del permesso di soggiorno si estende a tutto il territorio dello Stato membro di cui trattasi, salvo misure individuali giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

#### Articolo 5

Per il rilascio del permesso di soggiorno, lo Stato può domandare al richiedente soltanto :

1. di presentare il documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio;
2. di fornire la prova che egli è in grado di esercitare, in conformità del Trattato, un'attività che presuppone un soggiorno superiore a tre mesi nel territorio. Tale disposizione non è applicabile ai familiari.

#### Articolo 6

1. Ogni Stato membro rilascia e rinnova, ai suoi cittadini di cui all'articolo 1, in conformità della propria legislazione, un passaporto o una carta d'identità da cui risulti in particolare la loro cittadinanza e che consenta loro di lasciare liberamente il paese e di farvi ritorno.

2. Il passaporto dev'essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto fra gli Stati membri. Quando il passaporto è il solo documento valido per uscire dal paese, la durata della sua validità non può essere inferiore a cinque anni.

#### Articolo 7

I permessi di soggiorno, passaporti, carte d'identità, concessi in applicazione della presente direttiva, sono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o contro versamento di una somma che non superi le spese amministrative.

Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

#### Articolo 8

1. Ogni Stato membro può rifiutare l'ingresso nel suo territorio soltanto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Ogni Stato membro può rifiutarsi di rilasciare il permesso di soggiorno soltanto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, o, salvo per quanto riguarda i familiari, per mancato esercizio di un'attività nel suo territorio.

3. Durante il periodo di validità del permesso di soggiorno, quest'ultimo non può essere ritirato, né può essere

preso un provvedimento di allontanamento del suo titolare, se non per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

#### Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore, anteriormente al 1° gennaio 1964, le misure necessarie per uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 10

La presente direttiva è rivolta a tutti gli Stati membri.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

## B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale, in occasione della 25ª sessione tenuta a Bruxelles nei giorni 28/29 novembre 1962, ha emesso il parere seguente :

### PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

**in merito alla « Proposta di direttiva per la soppressione delle restrizioni alla circolazione e al soggiorno dei cittadini dei Paesi membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi »**

#### IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1962, relativa alla « Proposta di direttiva per la soppressione delle restrizioni alla circolazione e al soggiorno dei cittadini dei paesi membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi »,

Vista la decisione presa dall'Ufficio di Presidenza in applicazione dell'art. 23 del regolamento interno, di conferire alla Sezione specializzata per le attività non salariate ed i servizi l'incarico di preparare un parere in materia,

Viste le disposizioni degli articoli 54 § 2, e 63 § 2 del Trattato istitutivo della C.E.E.,

Visto il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi,

Visto il parere della Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi,

Visto il rapporto presentato dal relatore, e visto quanto deliberato dal Comitato alla sessione plenaria del 28/29 novembre 1962,

Considerata l'importanza che riveste il conseguimento dell'integrazione delle popolazioni dei sei paesi membri;

Considerato che l'entrata in vigore della direttiva all'esame costituisce un importante passo verso la realizzazione degli obiettivi perseguiti dai programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi,

#### EMETTE IL SEGUENTE PARERE :

La « Proposta di direttiva per la soppressione delle restrizioni alla circolazione e al soggiorno dei cittadini dei Paesi membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi » è approvata, fatte salve le seguenti osservazioni, raccomandazioni e proposte di modifica :

#### Articolo 1

##### Paragrafo 1

Pur rendendosi conto della grandi difficoltà di ordine giuridico che si oppongono alla sua attuazione, il Comitato ha espresso il voto che venga esaminata la possibilità di rivolgere ai paesi membri una raccomandazione tendente ad ottenere che la direttiva sia estesa agli apolidi e ai profughi residenti nel territorio degli Stati membri.

##### Paragrafo 2

Il Comitato essendo fautore della più ampia liberalità il materia, è del parere che l'espressione : « personale assegnato ad un posto di fiducia, che accompagni il prestatore di servizi od esegua la prestazione per suo conto » debba essere sostituita dalla seguente : « personale che collabora all'esecuzione della prestazione del servizio, quando la durata del soggiorno non superi i tre mesi ».

##### Paragrafo 4

A parere del Comitato, il testo di tale paragrafo andrebbe soppresso e sostituito dal seguente :

« 4. del coniuge e dei figli di età inferiore a 21 anni dei cittadini di cui sopra, nonché degli ascendenti e

dei discendenti totalmente a carico di tali cittadini e degli altri membri della famiglia totalmente a carico e conviventi, qualunque sia la loro cittadinanza ».

#### Articolo 2

##### Paragrafo 1

È opportuno volgere al plurale, nel testo italiano, la parola « *valido* » in quanto essa si riferisce tanto al passaporto che alla carta d'identità.

##### Paragrafo 2

Il Comitato ritiene che le due ultime parole dell'ultima frase debbano essere sostituite dalle parole : « *con alcun altro analogo* ». (La modifica riguarda i testi francese, italiano e olandese della direttiva).

#### Articolo 3

##### Paragrafo 2

Il Comitato, in relazione a quanto proposto per il paragrafo 2 dell'articolo 1, è del parere che nel primo capoverso del paragrafo 2 le parole « che accompagni il prestatore » andrebbero sostituite dalle seguenti : « che collabori all'esecuzione della prestazione del servizio ».

#### Articolo 5

##### Paragrafo 1

Il Comitato ritiene che il primo capoverso vada redatto come segue : « per il rilascio del permesso di soggiorno, lo Stato può *soltanto* domandare al richiedente... » (La modifica riguarda i testi francese, italiano e olandese della direttiva).

##### Paragrafo 2

Il Comitato ritiene che questo paragrafo vada redatto nel modo seguente :

« 2. di fornire alle autorità competenti la prova che egli è in grado di esercitare, conformemente al Trattato, un'attività contemplata dalla presente direttiva ».

#### Articolo 8

Il Comitato raccomanda che i motivi d'ordine pubblico e di pubblica sicurezza di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo siano considerati nel senso più restrittivo possibile, conformemente allo spirito di liberalità che deve informare le azioni degli Stati membri; resta inteso che per quanto riguarda i motivi di sanità pubblica ci si deve riferire all'elenco di malattie allegato alla « Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti riguardanti la circolazione e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ».

Così deliberato a Bruxelles, addì 28 novembre 1962.

*Il Presidente  
del  
Comitato economico e sociale  
Émile ROCHE*

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1964

**per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica**

(64/221/CEE)

### IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 56 paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 15 del Consiglio del 16 agosto 1961 relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori

ratori all'interno della Comunità <sup>(1)</sup> e in particolare l'articolo 47,

Vista la direttiva del Consiglio del 16 agosto 1961 in materia di procedura e di pratiche amministrative relative all'ingresso, all'occupazione ed al soggiorno dei lavoratori di uno Stato membro,

(1) GU n. 57 del 26.8.1961, pag. 1073/61.



nonché delle loro famiglie, negli altri Stati membri della Comunità (1).

Visti i Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (2) ed in particolare il titolo II,

Vista la direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi (3),

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (4),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

Considerando che il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime speciale per gli stranieri e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, deve riguardare, in primo luogo, le condizioni dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini degli Stati membri, sia che questi si trasferiscano all'interno della Comunità in qualità di lavoratori indipendenti o salariati, sia in qualità di destinatari di servizi;

Considerando che tale coordinamento presuppone, in particolare, un ravvicinamento delle procedure seguite in ciascuno Stato membro per far valere motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica in materia di trasferimento e soggiorno degli stranieri;

Considerando che è opportuno offrire in ogni Stato membro, ai cittadini degli altri Stati membri, idonei mezzi di ricorso avverso gli atti amministrativi in questo settore;

Considerando che l'enumerazione delle malattie e delle infermità che possono mettere in pericolo la sanità pubblica, l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, sarebbe poco pratica e difficilmente

esauriente e che è sufficiente riunire le affezioni per gruppi,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :**

#### *Articolo 1*

1. Le disposizioni contenute nella presente direttiva riguardano i cittadini di uno Stato membro che soggiornano o si trasferiscono in un altro Stato membro della Comunità allo scopo di esercitare un'attività salariata o non salariata o in qualità di destinatari di servizi.

2. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei riguardi del coniuge e dei familiari che rispondono alle condizioni previste dai regolamenti e dalle direttive adottati in questo settore in esecuzione del Trattato.

#### *Articolo 2*

1. La presente direttiva riguarda i provvedimenti relativi all'ingresso sul territorio, al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, o all'allontanamento dal territorio, che sono adottati dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

#### *Articolo 3*

1. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati.

2. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

3. La scadenza del documento d'identità che ha permesso l'ingresso nel paese ospitante e il rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

4. Lo Stato che ha rilasciato il documento di identità ammetterà senza formalità sul suo territorio il titolare di tale documento, anche se questo sia scaduto e anche se sia contestata la cittadinanza del titolare.

(1) GU n. 80 del 13.12.1961, pag. 1513/61.

(2) GU n. 2 del 15.1.1962, pagg. 32/62 e 36/62.

(3) V. pag. 845/64 della presente GU.

(4) GU n. 134 del 14.12.1962, pag. 2861/62.

(5) V. pag. 856/64 della presente GU.

*Articolo 4*

1. Le sole malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto di ingresso nel territorio o di rilascio del primo permesso di soggiorno sono quelle menzionate nell'elenco allegato alla presente direttiva.

2. L'insorgenza di malattie o di infermità successivamente al rilascio del primo permesso di soggiorno non può giustificare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, né l'allontanamento dal territorio.

3. Gli Stati membri non possono introdurre nuove disposizioni e pratiche più restrittive di quelle in vigore alla data della notificazione della presente direttiva.

*Articolo 5*

1. La decisione relativa alla concessione o al diniego del primo permesso di soggiorno deve essere presa nel più breve termine, ed al più tardi entro sei mesi dalla domanda.

L'interessato è autorizzato a dimorare provvisoriamente sul territorio fino a quando non intervienga la decisione di rilascio o di diniego del permesso di soggiorno.

2. Il paese ospitante può, quando lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del richiedente. Tale consultazione non può avere carattere sistematico.

Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro due mesi.

*Articolo 6*

I motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato, salvo il caso che vi si oppongano motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.

*Articolo 7*

Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o il provvedimento di allontanamento dal territorio è notificato

all'interessato e deve contenere l'indicazione del termine concesso per lasciare il territorio. Tranne in caso di urgenza, tale termine non può essere inferiore a quindici giorni nel caso di diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno, e ad un mese negli altri casi.

*Articolo 8*

Avverso il provvedimento di diniego di ingresso, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, o contro la decisione di allontanamento dal territorio, l'interessato deve avere assicurata la possibilità di esperire i ricorsi consentiti ai cittadini avverso gli atti amministrativi.

*Articolo 9*

1. Se non sono ammessi ricorsi giurisdizionali o se tali ricorsi sono intesi ad accertare soltanto la legittimità dei provvedimenti impugnati o se essi non hanno effetto sospensivo, il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno o quello di allontanamento dal territorio del titolare del permesso di soggiorno è adottato dall'autorità amministrativa, tranne in casi di urgenza, solo dopo aver sentito il parere di una autorità competente del paese ospitante, dinanzi alla quale l'interessato deve poter far valere i propri mezzi di difesa e farsi assistere o rappresentare secondo la procedura prevista dalla legislazione di detto paese.

La suddetta autorità deve essere diversa da quella cui spetta l'adozione dei provvedimenti di diniego del rinnovo del permesso o di allontanamento dal territorio.

2. Il provvedimento di diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno e quello di allontanamento dal territorio prima del rilascio di tale permesso, sono sottoposti, a richiesta dell'interessato, all'esame dell'autorità il cui parere preliminare è previsto al paragrafo 1. L'interessato è allora autorizzato a presentare di persona i propri mezzi di difesa a meno che non vi si oppongano motivi di sicurezza dello Stato.

*Articolo 10*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua

notificazione, e ne informano immediatamente la Commissione.

nel settore contemplato dalla presente direttiva.

*Articolo 11*

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. FAYAT

ALLEGATO

A. *Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica :*

1. malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità;
2. tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;
3. sifilide;
4. altre malattie infettive o parassitarie contagiose a condizione che nel paese ospitante esse siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini.

B. *Malattie ed infermità che possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza :*

1. tossicomania;
2. alterazioni psicomentali più evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale.

**CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

**circa la proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri**

**A. RICHIESTA DI PARERE**

Nella 77ª sessione del 23/24/25/26 luglio 1962, il Consiglio ha deciso, in conformità degli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale circa la proposta della Commissione di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

La richiesta di parere sul testo qui di seguito riportato è stata indirizzata dal sig. E. Colombo, Presidente del Consiglio, al sig. É. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 24 luglio 1962.

**Proposta di direttiva  
per il coordinamento dei provvedimenti speciali  
riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli  
stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico,  
di pubblica sicurezza e di sanità pubblica**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato ed in particolare l'articolo 56, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 15 del Consiglio del 16 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 1961) relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e in particolare l'articolo 47,

Vista la direttiva del Consiglio del 16 agosto 1961 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1961) in materia di procedura e di pratiche amministrative relative all'ingresso, all'occupazione ed al soggiorno dei lavoratori di uno Stato membro, nonché delle loro famiglie, negli altri Stati membri della Comunità,

Viste le disposizioni dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, ed in particolare il titolo II,

Vista la direttiva del Consiglio del ... (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del ...) per la soppressione delle restrizioni alla circolazione ed al soggiorno dei cittadini di uno Stato membro negli altri Stati membri,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime speciale per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, mira principalmente ad armonizzare le disposizioni di diritto interno degli Stati membri che possano, per detti motivi, ostacolare il libero ingresso ed il libero soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri;

Considerando che le predette disposizioni di diritto interno riguardano in linea generale tutti gli stranieri e che di conseguenza il loro coordinamento deve aver effetto nei confronti di tutti i cittadini degli Stati membri che si spostano all'interno della Comunità allo scopo di esercitare in qualsiasi forma un'attività economica in qualità di lavoratori indipendenti o salariati o di destinatari di servizi;

Considerando che il coordinamento di tali disposizioni di diritto interno presuppone l'eliminazione di ogni divergenza sostanziale circa il contenuto delle nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica; che tale coordinamento presuppone al tempo stesso un ravvicinamento delle procedure seguite in ciascuno Stato membro per invocare motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, contro l'ingresso e il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri;

Considerando, tuttavia, che una definizione delle nozioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza è oggi più difficile a determinare sul piano comunitario che su quello nazionale; che nondimeno è possibile sin d'ora tracciare i limiti di tali concetti;

Considerando che, per quanto riguarda le malattie e le infermità che possono costituire un pericolo per la sanità

pubblica, l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, un'enumerazione di tutte le affezioni sarebbe poco pratica e difficilmente esauriente; che per tali motivi occorre riunire le affezioni per gruppi senza elencarle;

Considerando che le categorie di affezioni appartenenti a ciascuno dei gruppi devono tuttavia essere definite in modo sufficientemente preciso, per consentire in ciascun caso e tenendo conto del fatto che non esiste una differenza sostanziale nella situazione epidemiologica dei sei paesi della Comunità, una valutazione obiettiva dell'esistenza di un pericolo reale ed immediato che possa giustificare l'opposizione di uno Stato membro al libero ingresso e soggiorno nel proprio territorio di un cittadino di un altro Stato membro e dei familiari e, per dare tutte le garanzie circa l'osservanza delle essenziali necessità della sanità pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza;

Considerando che, per quanto concerne tale elenco di malattie ed infermità, la presente direttiva sostituisce quella prevista all'articolo 47 del regolamento n. 15,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

Le disposizioni della presente direttiva riguardano i cittadini degli Stati membri che si trasferiscono all'interno della Comunità allo scopo di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratori indipendenti o salariati o in qualità di destinatari di servizi.

*Articolo 2*

1. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza non possono essere invocati per fini economici.

2. Tali motivi devono riferirsi esclusivamente al comportamento della persona che è oggetto di una delle decisioni previste dall'articolo 7.

3. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono presentare un particolare carattere di gravità.

L'esistenza di condanne penali non può essere considerata automaticamente di per sé come motivo di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

*Articolo 3*

Non costituisce motivo di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che possa giustificare il ritiro del permesso di soggiorno o l'adozione di un provvedimento di allontanamento, la scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel paese ospitante e il rilascio del permesso di soggiorno da parte di quest'ultimo.

Tuttavia, lo Stato che ha rilasciato il documento di identità ammetterà senza formalità nel proprio territorio il titolare di tale documento, anche se quest'ultimo sia scaduto e anche se sia contestata la cittadinanza del titolare.

*Articolo 4*

Possono costituire un motivo di sanità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, atto a giustificare il rifiuto d'ingresso nel territorio o del rilascio del primo

permesso di soggiorno, soltanto le malattie o le infermità comprese nell'elenco riportato in allegato.

L'insorgenza di malattie o infermità successivamente al rilascio del primo permesso di soggiorno non costituisce un motivo di sanità pubblica, di sicurezza o di ordine pubblico, atto a giustificare il rifiuto di rinnovo ed il ritiro del permesso di soggiorno, né un provvedimento di allontanamento.

#### Articolo 5

La decisione di diniego del primo permesso di soggiorno, fondata su motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, deve essere presa entro tre mesi dalla domanda.

In ogni caso, l'interessato è autorizzato a dimorare provvisoriamente nel territorio fino a quando non intervenga la decisione di rilascio o di rifiuto del permesso di soggiorno.

#### Articolo 6

I motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica sono portati a conoscenza dell'interessato, salvo il caso che vi si oppongano motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.

#### Articolo 7

Contro la decisione di diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo e contro la decisione di allontanamento, l'interessato deve avere la possibilità di esperire almeno i ricorsi consentiti ai cittadini contro gli atti dell'amministrazione.

#### Articolo 8

1. Se non sono ammessi ricorsi, o se i ricorsi possono impugnare soltanto la legittimità della decisione o se non hanno effetto sospensivo, l'autorità amministrativa prende la decisione solo dopo aver sentito il parere di una autorità competente del paese ospitante, dinanzi alla quale l'inte-

ressato può far valere i propri mezzi di difesa e farsi assistere o rappresentare secondo la procedura prevista dalla legislazione nazionale.

La suddetta autorità competente deve essere diversa da quella cui spetta prendere la decisione di diniego o di rinnovo del permesso o il provvedimento di allontanamento.

2. La decisione e la relativa motivazione vengono notificate prima della esecuzione, salvo casi di urgenza, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino.

#### Articolo 9

La direttiva del Consiglio del ..., relativa alla compilazione dell'elenco comune delle malattie ed infermità che possono giustificare l'opposizione di uno Stato membro all'ammissione nel proprio territorio di un lavoratore cittadino di un altro Stato membro e dei familiari, è abrogata.

#### Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore, anteriormente al 1° gennaio 1964, i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, in tempo utile perché essa possa presentare in proposito le proprie osservazioni, di ogni successivo progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi si propongono di adottare nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.

#### Articolo 11

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

### ALLEGATO

alla direttiva sul coordinamento delle disposizioni speciali per il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri (articolo 56 § 2)

#### A. Malattie ed infermità che possono mettere in pericolo la sanità pubblica :

Malattie ed infermità infettive o parassitarie contagiose :

— malattie ed infermità per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità;

- tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;
- sifilide;
- altre malattie ed infermità infettive o parassitarie contagiose.

B. *Malattie od infermità che possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza :*

1. La tossicomania;
2. le alterazioni psicomentali più evidenti; gli stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi deliranti o allucinatorie, di psicosi confusionali.

## B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nel corso della 25ª sessione tenuta a Bruxelles il 28/29 novembre 1962, il Comitato economico e sociale ha espresso il seguente parere :

### PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

**in merito alla « Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica »**

#### IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio dei Ministri della C.E.E. in data 24 luglio 1962, relativa alla « Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica »,

Vista la decisione presa dall'Ufficio di Presidenza in applicazione dell'articolo 23 del regolamento interno, di conferire alla Sezione specializzata per le attività non salariate ed i servizi l'incarico di preparare un parere in merito,

Visto l'articolo 56 del Trattato istitutivo della C.E.E.,

Visto l'articolo 47 del regolamento n. 15 del Consiglio dei Ministri,

Vista la direttiva del Consiglio in data 16 agosto 1961,

Visto il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento,

Visto il parere della Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi,

Vista la relazione presentata dal relatore e le deliberazioni assunte dal Comitato nell'Assemblea del 28/29 novembre 1962,

Considerata l'importanza che riveste il conseguimento dell'integrazione delle popolazioni dei sei paesi membri;

Considerato che l'entrata in vigore della direttiva in parola rappresenta un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi perseguiti dai programmi generali

per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi;

Considerato che gli aspetti sociali trattati dalla direttiva in parola riguardano a giusto titolo sia i lavoratori indipendenti che i lavoratori salariati,

#### EMETTE IL SEGUENTE PARERE :

La « proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica » è approvata, fatte salve le seguenti osservazioni, raccomandazioni e proposte di modifica :

#### Articolo 1

Pur rendendosi conto delle grandi difficoltà giuridiche che si oppongono alla sua attuazione, il Comitato ha espresso il voto che venga esaminata la possibilità di rivolgere ai paesi membri una raccomandazione tendente ad ottenere che la direttiva sia estesa agli apolidi ed ai profughi residenti nel territorio degli Stati membri.

#### Articolo 2

#### Paragrafo 3

Il Comitato sottolinea che le parole « particolare carattere di gravità » devono essere interpretate in funzione di quanto è detto in proposito nella motivazione unita alla proposta di direttiva, cioè « conformemente alla prassi già seguita in numerose convenzioni internazionali ».

## Articolo 6

Il Comitato ritiene che, alla fine di questo articolo, debbano aggiungersi le seguenti parole: « da invocare solo in casi eccezionali ».

## Articolo 7

Il Comitato ritiene che la parola « almeno » contenuta nel testo dell'articolo 7 vada soppressa, in quanto pleonastica.

Così deliberato a Bruxelles, addì 28 novembre 1962.

*Il Presidente  
del  
Comitato economico e sociale*  
**Émile ROCHE**

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**del 25 febbraio 1964**

**relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato**

(64/222/CEE)

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54 paragrafo 2, l'articolo 57, l'articolo 63 paragrafo 2 e l'articolo 66,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento <sup>(1)</sup> e in particolare il titolo V, 2° e 3° comma,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi <sup>(2)</sup> e in particolare il titolo VI, 2° e 3° comma,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo <sup>(3)</sup>,

Visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

Considerando che i Programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nonché dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso alle attività considerate e l'esercizio di queste ultime e se, in attesa del riconoscimento e del coordinamento, debba essere eventualmente applicato un regime transitorio;

Considerando che, nel settore delle attività nel commercio all'ingrosso e degli intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato, non tutti gli Stati membri prevedono condizioni d'accesso e d'esercizio per l'attività in questione e che, nei paesi in cui tali condizioni esistono, esse corrispondono a esigenze limitate consistenti nel pretendere il possesso di un titolo d'idoneità professionale o di un diploma equivalente rilasciati in conformità di disposizioni legislative;

Considerando che, tenuto conto della limitata portata della regolamentazione esistente in alcuni Stati membri e dell'assenza della stessa in altri Stati membri, non è parso necessario né possibile procedere al previsto coordinamento in concomitanza con la soppressione delle discriminazioni;

<sup>(1)</sup> GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.

<sup>(2)</sup> GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62.

<sup>(3)</sup> GU n. 84 del 4.6.1963, pag. 1578/63.

<sup>(4)</sup> Vedi pag. 862/64 della presente GU.

che tale coordinamento dovrà essere attuato in una fase ulteriore;

Considerando tuttavia che, in mancanza di tale coordinamento immediato, è opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nelle attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie, quali sono previste dai Programmi generali, e ciò in primo luogo per evitare che siano oltremodo ostacolati i cittadini di quegli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione;

Considerando che, per ovviare a questa conseguenza, le misure transitorie devono consistere principalmente nell'ammettere, nei paesi ospitanti nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione, come condizione sufficiente di questo accesso, l'esercizio effettivo della professione nel paese di provenienza durante un periodo ragionevole e non troppo lontano nel tempo per garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini;

Considerando che è egualmente opportuno prevedere, per gli Stati che non subordinano ad alcuna regolamentazione l'accesso alle attività considerate, la possibilità di essere autorizzati, ove occorra per una o più attività, di esigere dai cittadini degli altri Stati membri la prova che essi sono qualificati per esercitare l'attività considerata nel paese di provenienza, al fine di evitare in questi Stati un afflusso sproporzionato di persone che non avrebbero potuto soddisfare alle condizioni di accesso e di esercizio richieste nel loro paese di provenienza;

Considerando che simili autorizzazioni possono essere ammesse soltanto con grande prudenza, poiché, ove fossero troppo generalizzate, potrebbero ostacolare la libera circolazione; che occorre quindi delimitarle nel tempo e nell'ambito di applicazione e affidare alla Commissione, alla stregua di quanto il Trattato ha generalmente previsto per le clausole di salvaguardia, il compito di autorizzare l'applicazione di tali misure;

Considerando che le misure previste nella presente direttiva cesseranno di avere motivo di essere quando il coordinamento delle condizioni di accesso all'attività in argomento e l'esercizio di quest'ultima, nonché il mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli obbligatori saranno stati attuati,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :**

#### *Articolo 1*

1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni di seguito indicate, le seguenti misure transitorie per lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei Programmi generali come anche per la prestazione dei servizi da parte di dette persone e società nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediario del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

2. Le attività considerate sono quelle a cui si applicano le direttive del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività che rientrano nel commercio all'ingrosso, e del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediario del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

#### *Articolo 2*

Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 paragrafo 2, o l'esercizio di detta attività sia subordinato al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata per la durata di tre anni a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, e a condizione che tale attività non sia cessata da più di due anni, alla data della presentazione della domanda di cui all'articolo 4 paragrafo 2.

#### *Articolo 3*

1. Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 paragrafo 2 o l'esercizio di tale attività non sia subordinato al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali e qualora questo Stato debba fronteggiare conseguenze gravi e dannose risultanti dall'applicazione delle direttive del Consiglio di cui all'articolo 1 paragrafo 2, detto Stato può chiedere alla Commissione l'autorizzazione, per un periodo limitato e per una o più attività determinate, a esigere dai cittadini degli altri Stati membri che intendano esercitare tale attività nel suo territorio la prova che essi hanno la qualifica richiesta per esercitarla nel paese di provenienza o a titolo indipendente o in qualità di dirigenti di azienda.



Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti delle persone il cui paese di provenienza non subordina l'accesso alle attività di cui trattasi alla prova di determinate conoscenze, né nei confronti di quelle che risiedono nel paese ospitante da almeno 5 anni.

2. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato, la Commissione stabilisce senza indugio le condizioni e le modalità di applicazione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

#### Articolo 4

1. È considerata come esercitante un'attività di dirigente d'azienda ai sensi degli articoli 2 e 3 ogni persona che abbia esercitato in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente :

a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale;

b) la funzione di imprenditore o capo d'azienda aggiunto se tale funzione importa una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato.

2. La prova che le condizioni di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 paragrafo 1 sono soddisfatte risulta da una attestazione rilasciata dall'autorità o organismo competente del paese di provenienza e che l'interessato dovrà presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nel paese ospitante la o le attività in questione.

3. Gli Stati membri designano entro il termine previsto dall'articolo 6 le autorità e gli organismi competenti per il rilascio delle attestazioni suddette e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

#### Articolo 5

Le disposizioni della presente direttiva restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per il coordinamento delle regolamentazioni nazionali riguardanti l'accesso alle attività di cui trattasi e l'esercizio delle stesse.

#### Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 7

Gli Stati membri si curano di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo regolato dalla presente direttiva.

#### Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**H. FAYAT**

### CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

**in merito alla proposta di direttiva relativa alle misure transitorie per il commercio all'ingrosso e le attività di intermediari**

#### A. DOMANDA DI PARERE

Nella 97ª sessione del 25/26 febbraio 1963, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente agli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, il Comitato economico e sociale in merito alla proposta della Commissione di direttiva

relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del Commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

La domanda di parere in merito al testo riportato qui appresso è stata indirizzata dal sig. Eugène Schaus, Presidente del Consiglio, al sig. Émile Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 28 febbraio 1963.

**Proposta di direttiva  
relativa alle modalità delle misure transitorie nel  
settore delle attività professionali non salariate del  
commercio all'ingrosso e degli ausiliari del com-  
mercio e dell'industria (intermediari) (articoli 54, 63)**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA  
EUROPEA,

Visto il Trattato e in particolare gli articoli 54 para-  
grafo 2 e 63 paragrafo 2,

Viste le disposizioni del programma generale per la  
soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento  
e in particolare il titolo V, 2° e 3° comma,

Viste le disposizioni del programma generale per la  
soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei  
servizi e in particolare il titolo VI, 2° e 3° comma,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che i programmi generali prevedono,  
oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di  
esaminare se tale soppressione debba essere preceduta,  
accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei  
diplomi, certificati e altri titoli e dal coordinamento delle  
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  
riguardanti le attività considerate e il loro esercizio e se,  
in attesa del riconoscimento o del coordinamento, debba  
essere eventualmente applicato un regime transitorio;

Considerando che, nel settore delle attività profes-  
sionali nel commercio all'ingrosso e degli ausiliari del  
commercio e dell'industria, non tutti gli Stati membri  
prevedono condizioni d'accesso e d'esercizio e che nei  
paesi in cui tali condizioni esistono esse corrispondono  
a esigenze limitate consistenti nel pretendere il possesso  
di un titolo d'idoneità professionale o di un diploma  
equivalente rilasciati in base a disposizioni legislative;

Considerando che, tenuto conto della limitata portata  
della regolamentazione esistente in alcuni Stati membri  
e dell'assenza della stessa in altri Stati membri, non è  
parso necessario nè possibile procedere al previsto coordi-  
namento in concomitanza con la soppressione delle discrimi-  
nazioni; che tale coordinamento dovrà essere attuato  
in una fase ulteriore; che ciò vale altresì per il riconosci-  
mento reciproco dei titoli cui, in alcuni Stati membri, è  
subordinato l'accesso alle dette attività, dato che tali  
titoli non corrisponderanno ad esigenze comparabili  
finchè non si sarà provveduto a un coordinamento delle  
condizioni generali d'accesso;

Considerando tuttavia che, in mancanza di tale coordi-  
namento immediato, è opportuno facilitare l'attuazione  
del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei  
servizi nelle attività considerate mediante l'adozione di  
misure transitorie, espressamente autorizzate dai pro-  
grammi generali, al fine precipuo di tener conto dell'assenza  
di regolamentazione in alcuni Stati membri e di evitare  
che tale situazione possa, da un lato, recar pregiudizio, in  
maniera anormale, ai cittadini degli Stati in cui l'accesso  
a tali attività non è soggetto ad alcuna condizione e, dal-  
l'altro, determinare una liberalizzazione dello stabilimento  
e dei servizi a senso unico verso gli Stati ove non vige una  
regolamentazione, a beneficio di persone che non avrebbero  
potuto soddisfare le condizioni d'accesso e d'esercizio  
richieste nel loro paese di origine;

Considerando che per evitare tale conseguenza le  
misure transitorie devono consistere :

— per i paesi ospitanti nei quali l'accesso alle attività  
considerate è soggetto a regolamentazione, nel riconoscere  
come prova sufficiente che il beneficiario è in possesso  
di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste  
ai cittadini, l'esercizio effettivo della professione nel paese  
di origine durante un periodo ragionevole e non troppo  
lontano;

— nell'autorizzare, eventualmente, lo Stato in cui  
l'accesso alle attività considerate non è soggetto ad alcuna  
regolamentazione, a esigere dai cittadini degli altri Stati  
membri la prova che essi sono qualificati per esercitare  
l'attività di cui trattasi nei paesi di origine;

Considerando che, sotto questo secondo aspetto,  
le misure transitorie devono ispirarsi a una grande prudenza,  
poichè esse limitano parzialmente la soppressione delle  
discriminazioni e potrebbero pertanto, ove fossero genera-  
lizzate, ostacolare la libera circolazione; che occorre  
quindi limitarle nel tempo e nell'ambito di applicazione e  
— onde garantire la debita considerazione degli interessi  
comunitari e degli altri Stati membri — affidare alla Com-  
missione, alla stregua di quanto il Trattato ha general-  
mente previsto per le clausole di salvaguardia, il compito  
di autorizzare l'applicazione di tali misure;

Considerando che le misure previste nella presente  
direttiva perderanno la loro ragion d'essere quando si  
sarà attuato il coordinamento delle condizioni d'accesso  
e d'esercizio e il reciproco riconoscimento dei diplomi,  
certificati e altri titoli obbligatori; che comunque esse  
dovranno essere abrogate al termine del periodo transitorio  
in quanto non possono surrogare, dopo tale data, l'obbligo  
di ricorrere ai meccanismi espressamente previsti dal  
Trattato e cioè il coordinamento delle regolamentazioni  
nazionali e il reciproco riconoscimento dei titoli cui è  
subordinato in ogni paese l'accesso all'attività non sala-  
riata di cui trattasi e il suo esercizio ove ciò si riveli neces-  
sario per facilitare l'accesso e l'esercizio medesimi;

Considerando che è evidente che le misure previste  
nella presente direttiva non pregiudicano minimamente  
la totale soppressione di tutte le restrizioni a norma delle

direttive del Consiglio del ... e del ... negli Stati membri che prevedono condizioni d'accesso e d'esercizio applicabili ai loro cittadini, a beneficio dei cittadini degli altri Stati membri che soddisfino dette condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

#### Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni indicate, le presenti misure transitorie per lo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei Programmi generali e per la prestazione dei servizi da parte di dette persone o società, nel settore delle attività non salariate del commercio all'ingrosso e degli ausiliari del commercio e dell'industria.

2. Le attività considerate sono quelle definite rispettivamente nelle direttive del Consiglio del ... e del ... relative alla soppressione delle restrizioni discriminatorie.

3. Tuttavia le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'esercizio del commercio dei prodotti tossici, dei prodotti fitosanitari tossici e degli agenti patogeni.

#### Articolo 2

1. Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 paragrafo 2 o il suo esercizio siano subordinati al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata :

a) durante tre anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, purché al momento del deposito della domanda di cui al paragrafo 3, il richiedente non abbia cessato detta attività da più di due anni;

b) ovvero a titolo indipendente nei due anni immediatamente precedenti la data del deposito di tale domanda.

2. Per « dirigente d'azienda » ai sensi del paragrafo 1 a) s'intende ogni persona che abbia esercitato in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente :

a) la funzione di capo d'azienda o di direttore di succursale;

b) la funzione di capo d'azienda aggiunto se tale funzione importa una responsabilità economica e commerciale corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato.

3. Lo Stato membro concede l'autorizzazione ad esercitare l'attività di cui trattasi su richiesta della persona interessata, corredata da una attestazione d'esercizio effettivo della professione nel paese di origine alle condizioni indicate al paragrafo 1. Tale attestazione è rilasciata dall'autorità competente designata a tal fine dal paese di origine.

#### Articolo 3

1. Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 paragrafo 2 o il suo esercizio non siano subordinati al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali, e detto Stato membro debba eliminare, in esecuzione delle direttive del Consiglio del ... e del ..., le restrizioni discriminatorie vigenti, esso può, dietro una richiesta, essere autorizzato dalla Commis-

sione, per un periodo limitato e per una o più attività determinate, a esigere dai cittadini degli altri Stati membri che intendano esercitare tale attività sul suo territorio, la prova che essi sono qualificati per esercitare dette attività nel paese di origine. La Commissione stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione di tale autorizzazione e in particolare il suo periodo di validità.

Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti delle persone il cui paese di origine non subordini l'accesso alle attività di cui trattasi alla prova di determinate conoscenze.

2. In caso d'applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro rilascia automaticamente un'autorizzazione ad esercitare l'attività di cui trattasi dietro semplice presentazione da parte della persona interessata di una attestazione rilasciata dall'autorità competente, a tal fine designata dal paese di origine, che certifichi il diritto d'esercitare l'attività di cui trattasi in tale paese.

#### Articolo 4

Le misure previste dall'articolo 2 restano in vigore fino a quando siano emanate disposizioni per il coordinamento delle regolamentazioni nazionali relative all'accesso e all'esercizio delle attività di cui trattasi e per il reciproco riconoscimento dei titoli, ma non oltre la fine del periodo transitorio.

Le misure previste all'articolo 3 non possono essere autorizzate oltre i termini stabiliti al paragrafo precedente.

#### Articolo 5

Gli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni relative alle autorità competenti da essi designate per il rilascio delle attestazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 3 e all'articolo 3 paragrafo 2, e trasmettono alla Commissione l'elenco delle stesse.

#### Articolo 6

Gli Stati membri adottano le opportune misure per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva nei sei mesi successivi alla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 7

Gli Stati membri che, successivamente alla notificazione della presente direttiva, intendano emanare o modificare in maniera sostanziale disposizioni legislative regolamentari o amministrative relative all'accesso alle attività considerate, devono prevedere, a beneficio dei cittadini degli altri Stati membri, misure conformi alla presente direttiva.

Inoltre, essi devono informare del progetto la Commissione in tempo utile perché essa possa presentare le sue osservazioni.

#### Articolo 8

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente

## B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 27ª Sessione tenuta a Bruxelles il 27/28/29 marzo 1963, il Comitato economico e sociale ha formulato il seguente parere :

### PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

**in merito alla « Direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività professionali non salariate del Commercio all'ingrosso e degli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari) »**

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del 27 febbraio 1963 del Consiglio di Ministri della C.E.E. in ordine alla « Direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività professionali non salariate del commercio all'ingrosso e degli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari) »,

Visti gli articoli 54, 2º comma, e 63, 2º comma, del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,

Visto il proprio parere in merito al « Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento » (doc. CES 20/61 del 2 febbraio 1961),

Visto il proprio parere in merito al « Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi » (doc. CES 19/61 del 2 febbraio 1961),

Visto il proprio parere in merito al progetto di « Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività professionali attinenti al commercio all'ingrosso » (doc. CES 42/63 del 4 febbraio 1963),

Visto il proprio parere in merito al progetto di « Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari) » (doc. CES 43/63 del 4 febbraio 1963),

Visto l'art. 23 del proprio regolamento interno,

Visto il parere della Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi in data 12.3.1963. (doc. CES 98/63 fin.),

Visto il rapporto presentato dal relatore, signor Hieronimi, e visto quanto la propria Assemblea plenaria ha deliberato alla 27ª Sessione (seduta del 27 marzo 1963),

Considerato che l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di commercio all'ingrosso e di intermediari non può, di per se stessa, determinare la libera circolazione ai sensi degli articoli da 52 a 66 del Trattato;

Considerato che, al contrario, le disposizioni di ammissione esistenti potrebbero ostacolare l'accesso alla professione e l'esercizio di questa in una misura considere-

volmente più forte nei riguardi dei professionisti nazionali e che tali ostacoli dovrebbero essere eliminati quanto prima mediante direttive sul coordinamento ed il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli;

Considerato che il coordinamento delle disposizioni relative all'accesso alle professioni inerenti il commercio all'ingrosso e gli intermediari devono vertere anche sulle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che facciano dipendere l'ammissione dal risultato di una procedura di esame delle necessità economiche;

Considerato che tale ulteriore coordinamento può e deve essere efficacemente predisposto da misure transitorie,

EMETTE IL SEGUENTE PARERE :

La proposta di una « direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività professionali non salariate del commercio all'ingrosso e degli ausiliari del commercio e dell'industria (intermediari) » è approvata, fatte salve le osservazioni, i suggerimenti e le proposte di modifica che seguono :

1. Il Comitato considera della massima importanza che nei singoli Stati membri la suddetta direttiva sia emanata e applicata al più presto e contemporaneamente alla « Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività professionali attinenti al commercio all'ingrosso » ed alla « Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari) ».

2. Il Comitato chiede alla Commissione che, in ottemperanza all'art. 57, § 2 del Trattato, presenti quanto prima proposte di coordinamento senza attendere la fine del periodo transitorio. Sarebbe anche opportuno non trascurare i problemi dell'uniformazione delle disposizioni concernenti i viaggiatori di commercio.

3. Il Comitato è d'avviso che nelle disposizioni per l'accesso alle professioni inerenti il commercio all'ingrosso e quelle di intermediari, l'autorizzazione eventualmente richiesta non si dovrebbe far dipendere dal numero delle aziende esistenti nel settore considerato.

4. A parere del Comitato, l'art. 3 potrebbe anche sembrare di per sé superfluo per il commercio all'ingrosso. Se,

malgrado tutto, accetta quest'articolo, è unicamente nella prospettiva del desiderio, peraltro comprensibile, della Commissione, di prevedere nelle direttive inerenti l'attuazione dei Programmi generali una clausola di salvaguardia. Il Comitato confida tuttavia che la Commissione non rilasci agli Stati membri autorizzazioni ai sensi dell'art. 3 che nei casi di assoluta e provata necessità.

5. Tenuto conto dei motivi esposti nella relazione, il Comitato propone le seguenti modifiche :

a) *Penultimo considerando* (pag. 3, ultimo paragrafo della proposta della Commissione) :

Testi tedesco e francese da adattare ai testi italiano ed olandese, che restano immutati.

b) *Articolo 2, punto 2* ;

Nel testo tedesco questo punto deve essere adattato alle versioni francese, olandese ed italiana, che rimangono immutate.

Così deliberato a Bruxelles, addì 27 marzo 1963.

*Il Presidente  
del  
Comitato economico e sociale*  
**Émile ROCHE**

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1964

relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso

(64/223/CEE)

### IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54 paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63 paragrafi 2 e 3,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento <sup>(1)</sup> e in particolare il titolo IV, lettera A,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi <sup>(2)</sup> e in particolare il titolo V, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo <sup>(3)</sup>,

Visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della

seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nel settore del commercio all'ingrosso;

Considerando che il commercio all'ingrosso dei medicinali e dei prodotti farmaceutici e quello del carbone sono esclusi dalla presente direttiva; che tali attività saranno liberalizzate, a norma dei Programmi generali, a una data posteriore;

Considerando che la presente direttiva non si applica neppure al commercio all'ingrosso dei prodotti tossici e degli agenti patogeni; che per tali attività sono sorti problemi particolari relativi alla protezione della salute pubblica, tenendo conto delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri;

Considerando che, conformemente alle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni concernenti la facoltà d'isciversi ad organizzazioni professionali devono essere eliminate nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di tale facoltà;

Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di

<sup>(1)</sup> GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.

<sup>(2)</sup> GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62.

<sup>(3)</sup> GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 466/63.

<sup>(4)</sup> V. pagina 868/64 della presente GU.

servizi o agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni prese in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato;

Considerando che saranno adottate particolari direttive, applicabili a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative all'entrata e al soggiorno dei beneficiari nonché, nella misura necessaria, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi degli associati e dei terzi;

Considerando che l'assimilazione delle società alle persone fisiche cittadine degli Stati membri, per l'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, è subordinata alle sole condizioni previste all'articolo 58 ed eventualmente a quella di un legame continuo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro e che, di conseguenza, nessuna disposizione supplementare, segnatamente nessuna autorizzazione speciale che non sia richiesta dalle società nazionali per l'esercizio di un'attività economica, può essere richiesta affinché esse possano beneficiare di queste disposizioni; che tuttavia tale assimilazione non impedisce agli Stati membri di esigere che le società di capitali si presentino nel loro paese con la denominazione usata dalla legislazione dello Stato membro conformemente alla quale sarebbero costituite e indichino nelle carte commerciali da esse utilizzate nello Stato membro ospitante l'ammontare del capitale sottoscritto;

Considerando inoltre che in taluni Stati membri il commercio all'ingrosso di vari prodotti è disciplinato da norme relative all'accesso alla professione, e che altri Stati membri metteranno eventualmente in vigore regolamentazioni di tale specie; che, pertanto, alcune misure transitorie, destinate ad agevolare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alla professione ed il suo esercizio, formano oggetto di una particolare direttiva,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :**

#### *Articolo 1*

Gli Stati membri aboliscono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominati beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e il loro esercizio.

#### *Articolo 2*

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti al commercio all'ingrosso, ad eccezione di quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, o dei prodotti tossici e degli agenti patogeni, nonché di quello del carbone (gruppo ex 611).

2. Ai sensi della presente direttiva esercita un'attività attinente al commercio all'ingrosso ogni persona fisica o società che, a titolo abituale e professionale, acquisti merci a nome e per conto proprio e le rivenda o ad altri commercianti, grossisti e dettaglianti, o a trasformatori, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

Le merci possono essere rivendute o allo stato primitivo oppure dopo trasformazione, trattamento, o condizionamento, quali si praticano per consuetudine nel commercio all'ingrosso.

Le attività relative al commercio all'ingrosso possono assumere la forma di commercio interno, di esportazione, d'importazione o di transito.

#### *Articolo 3*

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare :

a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante, o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti dei cittadini;

b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare, devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento e la prestazione dei servizi, prescrivendo :

a) *In Germania :*

il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare terzi nel quadro dell'attività commerciale di questi (Gewerbeordnung § 55 d, testo del 5 febbraio 1960 [*Bundesgesetzblatt* I, pag. 61, rettifica pag. 92]; regolamento del 30 novembre 1960 [*Bundesgesetzblatt* I, pag. 871]).

un'autorizzazione per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività pro-

fessionale nel territorio federale (§ 12 Gewerbeordnung e § 292 Aktiengesetz);

b) *Nel Belgio* : il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle); (arrêté royal n. 62 del 16 novembre 1939, arrêté ministériel del 17 dicembre 1935 e arrêté ministériel dell'11 marzo 1954);

c) *In Francia* : il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant); (décret-loi del 12 novembre 1938, décret del 2 febbraio 1939, loi dell'8 ottobre 1940, loi del 10 aprile 1954, décret n. 59-852 del 9 luglio 1959);

d) *Nel Lussemburgo* : la durata limitata delle autorizzazioni accordate a stranieri di cui all'articolo 21 della legge lussemburghese in data 2 giugno 1962 (Mémorial A n. 31 del 19 giugno 1962).

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano affinché i beneficiari di questa direttiva abbiano il diritto d'isciversi alle organizzazioni professionali, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei nazionali.

2. Il diritto d'iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi della organizzazione professionale. Tuttavia, detti posti direttivi possono venir riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in parola partecipi, in virtù d'una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Nel Granducato del Lussemburgo la qualità d'iscritto alla Camera di commercio non implica, per i beneficiari della presente direttiva, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

#### Articolo 5

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività definite all'articolo 2 alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964.

#### Articolo 6

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste all'articolo 2, esige dai propri cittadini la produzione d'un certificato di buona condotta, nonché d'un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure la produzione di uno soltanto di tali certificati, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione d'un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, la esibizione d'un documento equipollente rilasciato da una autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che quelle esigenze risultano soddisfatte.

2. Qualora il paese d'origine o di provenienza non rilasci, per quanto concerne l'attestazione di assenza di fallimenti, il documento surriferito, quest'ultimo potrà esser sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio od un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri, entro i termini di cui all'articolo 7, designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

#### Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**H. FAYAT**

## CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

## circa la proposta di direttiva riguardante il commercio all'ingrosso

## A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 79<sup>a</sup> sessione del 24/25 settembre 1962, il Consiglio ha deciso, in conformità dell'articolo 54 paragrafo 2 e articolo 63 paragrafo 2 del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale circa la proposta della Commissione di direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso.

La richiesta di parere sul testo qui di seguito riportato è stata indirizzata dal sig. E. Colombo, presidente del Consiglio, al sig. É. Roche, presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 10 ottobre 1962.

**Proposta di direttiva  
relativa all'attuazione della libertà di stabilimento  
e della libera prestazione dei servizi per le attività  
professionali attinenti al commercio all'ingrosso**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA  
EUROPEA,**

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

Viste le disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e in particolare il titolo IV, lettera A,

Viste le disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e in particolare il titolo V, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nel settore del commercio all'ingrosso;

Considerando che il commercio all'ingrosso rientra fra quelle attività per le quali la libertà di stabilimento costituirà un contributo particolarmente utile allo sviluppo degli scambi, e la cui liberalizzazione deve pertanto essere attuata al più presto, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1961 relativa all'acceleramento dell'attuazione del Programma generale in materia di stabilimento;

Considerando che per garantire la corretta applicazione della presente direttiva occorre determinarne il campo d'applicazione precisando ciò che si deve intendere per « attività attinenti al commercio all'ingrosso »;

Considerando che il commercio all'ingrosso dei medicinali e dei prodotti farmaceutici e il commercio all'ingrosso del carbone sono esclusi dalla presente direttiva, giacché tali attività dovranno essere liberalizzate, a norma dei Programmi generali, a una data posteriore;

Considerando che la libera prestazione dei servizi nell'attività del commercio all'ingrosso presuppone, quando la prestazione stessa implichi uno spostamento nel paese del destinatario, l'abolizione delle restrizioni a favore sia del prestatore che dei salariati che lo accompagnino o agiscano per suo conto; che detti salariati, almeno quando soggiornino soltanto temporaneamente nel paese del destinatario, conservano i loro legami economici e giuridici con il paese del rispettivo datore di lavoro e possono pertanto esser dispensati fin d'ora dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro, ove e in quanto esso sia ancora richiesto per i lavoratori salariati;

Considerando d'altra parte che saranno adottate particolari direttive, applicabili in generale a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative all'entrata e al soggiorno dei beneficiari, nonché, nella misura necessaria, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi degli associati e dei terzi;

Considerando inoltre che in taluni Stati membri il commercio all'ingrosso di vari prodotti è disciplinato da norme relative all'accesso alla professione, e che altri Stati membri si preparano a mettere in vigore regolamentazioni di tale specie; che, pertanto, alcune misure transitorie, atte ad agevolare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alla professione ed al suo esercizio, formano oggetto di una particolare direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

Gli Stati membri aboliscono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominati beneficiari, le restrizioni indicate nel titolo III di detti Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e al loro esercizio.

*Articolo 2*

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti al commercio all'ingrosso elencate nell'allegato I del Programma generale per la



soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, gruppo ex 611.

2. Ai sensi della presente direttiva è commerciante all'ingrosso ogni persona fisica e ogni società che acquisti, a titolo abituale e professionale, merci in nome e per conto proprio e le rivenda o ad altri commercianti, grossisti e dettaglianti, o a chi le trasformi, le utilizzi professionalmente e ad altri grandi utilizzatori. Le merci possono essere rivendute o allo stato primitivo oppure dopo trasformazione, trattamento, o condizionamento, quali si praticano per consuetudine nel commercio all'ingrosso. A norma della presente direttiva il commercio all'ingrosso può assumere la forma di commercio interno, di esportazione, d'importazione o di transito.

#### Articolo 3

La presente direttiva non si applica al commercio all'ingrosso dei medicinali e dei prodotti farmaceutici, né a quello del carbone.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni :

a) che impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante, o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti dei nazionali;

b) che risultano dalla prassi amministrativa e che si risolvono per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle contenute nelle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei *beneficiari*, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, prescrivendo :

a) *in Germania* :

il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare i clienti nel quadro dell'attività commerciale di questi (Gew.O. § 55 d, testo del 5.2.1960 [BGBl I, p. 61, rettifica p. 92]; regolamento del 30 novembre 1960 [BGBl I, p. 871]).

un'autorizzazione speciale per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività professionale nel territorio federale (§ 12 Gew.O. e § 292 Aktiengesetz).

b) *nel Belgio* : il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle); (arrêté royal n. 62 del 16.11.1939, arrêté ministériel del 17.12.1945);

c) *in Francia* : il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant); (décret-loi del 12.11.1938; décret del 2.2.1939, loi dell'8.10.1940, loi del 10.4.1954, décret n. 59-852 del 9.7.1959);

d) *in Italia* : l'ottenimento da parte dello straniero di un'autorizzazione speciale del questore per alcuni prodotti (T.U. delle leggi di P.S., articolo 127, R.D. n. 773 del 18.6.1931);

e) *nei Paesi Bassi* : il possesso del requisito della cittadinanza o del domicilio, richiesto da taluni regolamenti relativi all'ammissione all'attività professionale (Erkenningsreglementen) per l'accesso al commercio all'ingrosso di alcuni prodotti agricoli.

#### Articolo 5

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività definite all'articolo 2, alcun aiuto che abbia l'effetto di falsare le condizioni di stabilimento.

#### Articolo 6

Il paese ospitante che, per consentire l'accesso alla professione, esige dai propri cittadini la produzione di un'attestazione di buona condotta, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario, o di analogo documento. Qualora uno Stato membro esiga dal cittadino la produzione di un documento comprovante che nei suoi confronti non sia stato dichiarato fallimento, è sufficiente la presentazione di analogo documento da parte dei beneficiari della presente direttiva.

Tali documenti, rilasciati dalle autorità del paese di provenienza, sono ritenuti validi purché di data non anteriore a tre mesi.

#### Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro dispensa dall'obbligo di ottenere un permesso qualsiasi di lavoro i lavoratori salariati che abbiano la residenza abituale in un altro Stato membro e che eseguano temporaneamente nel territorio del primo Stato prestazioni di servizi nel quadro delle attività professionali di cui all'articolo 2, accompagnando il loro datore di lavoro beneficiario della presente direttiva, ovvero effettuando la prestazione per suo conto.

Ciascuno Stato membro abolisce, nei loro riguardi, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni dei servizi, le restrizioni che sono abolite dalla presente direttiva a favore del loro datore di lavoro.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'attività del personale è temporanea quando non superi o i tre mesi consecutivi o un totale di 120 giorni in un periodo di 12 mesi.

#### Articolo 8

Entro il termine di sei mesi dalla notificazione della presente direttiva, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni e ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 9

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente

## B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nel corso della 26ª sessione tenuta a Parigi il 30/31 gennaio 1963, il Comitato economico e sociale ha espresso il seguente parere :

### PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

**in merito alla « Direttiva del Consiglio relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività professionali attinenti al commercio all'ingrosso »**

#### IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio della C.E.E. in data 10 ottobre 1962, riguardante il « Progetto di direttiva relativo alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività professionali attinenti al commercio all'ingrosso »;

Visti gli articoli 54, § 2, e 63, § 2, del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,

Visto il proprio parere in merito al « Programma generale per la soppressione delle restrizioni al diritto di stabilimento » (doc. CES 20/61 del 2 febbraio 1961),

Visto il proprio parere in merito al « Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi » (doc. CES 19/61 del 2 febbraio 1961),

Visto l'art. 23 del proprio regolamento interno,

Visto il parere emesso in data 8 gennaio 1963 dalla sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi (doc. CES 312/62 fin.),

Visto il rapporto presentato dal relatore e visto quanto deliberato dall'Assemblea plenaria il 30 gennaio 1963,

Considerato che la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento per le attività professionali inerenti al commercio all'ingrosso, a causa dell'importanza di quest'ultimo negli scambi di merci fra gli Stati, è di importanza essenziale per l'attuazione degli obiettivi del Trattato istitutivo della C.E.E.;

Considerato che la soppressione delle predette restrizioni riveste particolare importanza per i capi di azienda indipendenti;

Considerato che, date le molteplici interferenze tra commercio all'ingrosso e professioni ausiliarie, nei singoli Stati membri le misure previste dall'una e dall'altra delle rispettive direttive dovrebbero essere poste in vigore al medesimo tempo,

#### EMETTE IL SEGUENTE PARERE :

La « Proposta di direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività professionali attinenti al commercio all'ingrosso » è approvata, fatte salve le osservazioni, i suggerimenti e le proposte di modifica che seguono :

1. Il Comitato considera cosa della massima importanza che la citata direttiva venga emanata e fatta entrare in vigore nei singoli Stati membri al più presto possibile, contemporaneamente alla « Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari) ».

2. A giudizio del Comitato, per attuare pienamente la libertà di stabilimento non basta eliminare le discriminazioni nei confronti degli stranieri. Anche l'esistenza di differenti disposizioni in materia di autorizzazione può, di fatto, ostacolare la libera circolazione e con ciò provocare notevoli distorsioni nel settore della concorrenza.

Il Comitato apprezza quindi tutti gli sforzi della Commissione intesi a coordinare le disposizioni sull'ammissione al commercio all'ingrosso.

3. Il Comitato fa osservare che anche l'atteggiamento delle associazioni professionali può, in uno Stato membro, valere a creare discriminazioni sistematiche nei confronti di quei cittadini di altri Stati membri che desiderino svolgere attività nel commercio all'ingrosso, e ciò pur se essi soddisfino a tutte le prescrizioni legislative ed altre. Quanto detto vale in particolare allorché tali organizzazioni abbiano spiccati compiti commerciali.

4. In merito ai vari « considerandi » e articoli, il Comitato, avuto riguardo a quanto esposto nella relazione, propone le seguenti modifiche :

#### *Ultimo considerando*

Il passo : « e che altri Stati membri si preparano a mettere in vigore regolamentazioni di tale specie » va sostituito con il seguente : « e che è possibile che in altri Stati membri siano messe in vigore regolamentazioni di tale specie ».

#### *Articolo 1*

Redigere la parte finale come segue :

« ...qui appresso denominati « beneficiari », tutte le restrizioni indicate nel Titolo III dei detti Programmi, e riguardanti le attività descritte nell'art. 2). »

#### *Articolo 2, 2º comma*

Leggere l'inizio nel modo seguente :

« Ai sensi della presente direttiva, è commerciante all'ingrosso, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 52, § 2 del Trattato, ... ».

*Articolo 4, 1° comma*

Aggiungere un nuovo punto *c*) del seguente tenore :

« *c*) che riguardano lo svolgimento di attività in organizzazioni professionali ».

*Articolo 6, 1° comma*

Sarebbe opportuno precisare in qual modo l'interessato possa produrre la richiesta dichiarazione attestante che nei suoi confronti non è mai stato dichiarato fallimento, allorché il suo paese d'origine non tenga un registro centrale dei fallimenti.

Così deliberato a Parigi, addì 30 gennaio 1963.

*Il Presidente  
del  
Comitato economico e sociale*  
**Émile ROCHE**

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO  
del 25 febbraio 1964**

**relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato**

(64/224/CEE)

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento <sup>(1)</sup> e in particolare il titolo IV lettera A,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi <sup>(2)</sup> e in particolare il titolo V lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo <sup>(3)</sup>,

Visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi per le

attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

Considerando che la presente direttiva non si applica ad alcune attività di intermediari che appartengono a settori di attività per i quali saranno adottate direttive particolari ovvero che, a norma dei Programmi generali, devono essere liberalizzati a una data ulteriore;

Considerando che la presente direttiva non si applica neppure alle attività d'intermediario del commercio all'ingrosso, dell'industria e dell'artigianato per prodotti tossici e agenti patogeni; che per tali attività sorgono problemi particolari per quanto riguarda la protezione della salute pubblica, tenendo conto delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri;

Considerando che, in conformità delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni relative alla facoltà di iscriversi a organizzazioni professionali devono essere eliminate se le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di questa facoltà;

Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o agiscono per conto di quest'ultimo è regolato dalle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato;

<sup>(1)</sup> GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 30/62.

<sup>(2)</sup> GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62.

<sup>(3)</sup> GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 468/63.

<sup>(4)</sup> Cfr. pag. 876/64 della presente GU.

Considerando tuttavia che, per quanto riguarda le restrizioni alla libera prestazione di servizi, conviene prevedere, nell'ambito della presente direttiva, la loro soppressione per gli intermediari al servizio di una o più imprese commerciali, industriali o artigianali; che non è sempre agevole, infatti, distinguere l'attività degli intermediari salariati da quella dei rappresentanti non salariati, dato che la distinzione giuridica fra le due attività non è eguale nei sei paesi; che trattasi di attività che presenta la stessa rilevanza economica di quella dei rappresentanti indipendenti e che sarebbe, assai difficile, e d'altra parte senza interesse pratico, scindere la liberalizzazione di tale forma assai particolare di prestazione di servizi in molteplici liberalizzazioni parziali concomitanti con la liberalizzazione delle attività esercitate dal datore di lavoro;

Considerando, d'altra parte, che saranno adottate particolari direttive, applicabili a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative all'entrata e al soggiorno dei beneficiari, nonché, nella misura necessaria, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi;

Considerando che l'assimilazione delle società, per l'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, alle persone fisiche che abbiano la cittadinanza degli Stati membri, è subordinata solo alle condizioni di cui all'articolo 58 ed eventualmente a un legame effettivo e continuo con l'economia di uno Stato membro e che pertanto alcuna condizione supplementare e in particolare alcuna autorizzazione speciale, che non sia richiesta alle società nazionali per l'esercizio di una attività economica, può esser loro richiesta per poter beneficiare di tali disposizioni; che tuttavia tale assimilazione non impedisce agli Stati membri di esigere che le società di capitali si presentino nel loro paese con la denominazione usata dalla legislazione dello Stato membro conformemente alla quale sono state costituite e indichino nelle carte commerciali da esse utilizzate nello Stato membro ospitante l'ammontare del capitale sottoscritto;

Considerando, inoltre, che in taluni Stati membri l'attività di intermediario del commercio, dell'industria e dell'artigianato è regolata con disposizioni relative all'accesso alla professione, e che altri Stati membri, all'occorrenza, metteranno in vigore tali regolamentazioni; che, per tale motivo, alcune misure transitorie destinate a facilitare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alla professione e all'esercizio di essa sono oggetto di una direttiva speciale,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :**

#### *Articolo 1*

Gli Stati membri aboliscono a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui agli articoli 2 e 3 e il loro esercizio.

#### *Articolo 2*

Le disposizioni della presente direttiva si applicano :

1. alle seguenti attività non salariate :

a) attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi;

b) attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concludere;

c) attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi;

d) attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.

2. alle attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali. Questo intermediario salariato e le imprese che l'hanno alle loro dipendenze devono risiedere o essere stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del luogo di esecuzione delle prestazioni.

È compresa fra le attività di cui al paragrafo 1 l'attività degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

#### *Articolo 3*

Le restrizioni relative all'attività di cui all'articolo 2 sono abolite indipendentemente dalla denominazione delle persone che esercitano questa attività.

Le denominazioni attualmente usate negli stati membri sono le seguenti :

	Per i non salariati	Per i salariati
<i>In Belgio :</i>	Agent commercial Représentant autonome Courtier Commissionnaire Organisateur de ventes aux enchères en gros Handelsagent Handelsvertegenwoordiger Makelaar Commissionair Veilinghouder-groothandel	Commis-voyageur Voyageur de commerce Représentant de commerce  Handelsreiziger Handelsvertegenwoordiger
<i>Nella R. f. di Germania :</i>	Handelsvertreter Handelsmakler Kommissionär Grosshandelsversteigerer	Handlungsgehilfe (Handelsreisender)
<i>In Francia :</i>	Agent Commercial (ou représentant mandataire) Courtier libre Courtier inscrit et assermenté Commissionnaire	Représentant de commerce Voyageur de commerce (ou commis-voyageur) Placier
<i>In Italia :</i>	Agente di commercio Rappresentante Mediatore Commissionario Astatore	Agente Viaggiatore di commercio Piazzista
<i>Nel Lussemburgo :</i>	Représentant de commerce autonome Courtier Commissionnaire	Commis-voyageur Représentant de commerce
<i>Nei Paesi Bassi :</i>	Handelsagent Makelaar in roerende goederen Commissionair Veilinghouder-groothandel	Handelsreiziger

#### Articolo 4

1. In ciascuno Stato membro sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le attività di intermediario in materia :

— di assicurazione di qualsiasi natura (in particolare degli agenti, produttori e periti d'assicurazioni);

— di banche ed altri istituti finanziari (in particolare degli agenti di cambio, mediatori in valori mobiliari, mediatori in prestiti ipotecari ed altri);

— di affari immobiliari (in particolare degli agenti e mediatori immobiliari);

— di trasporti (in particolare degli agenti marittimi, mediatori interpreti e conduttori maritti-

mi, spedizionieri e agenti in dogana, agenzie di viaggio);

— di prodotti tossici e di agenti patogeni;

— di medicinali e prodotti farmaceutici;

— di carbone.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano, in ciò che concerne lo Stato membro interessato, alle attività che in detto Stato partecipano all'esercizio dei pubblici poteri. Esse sono :

*in Francia :* vendita all'asta di beni mobili e di merci da parte di pubblici ufficiali e funzionari ministeriali;

*in Italia :* vendita all'asta di merci da parte di pubblici mediatori;

in Germania, nel Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi : la partecipazione dell'ufficiale giudiziario e del notaio alle vendite all'asta;

nel Lussemburgo : attività del commissionario in materia di bestiame da macello.

#### Articolo 5

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare :

a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti riservati ai cittadini;

b) risultano dalla prassi amministrativa e che si risolvono per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle contenute nelle norme che vietano o limitano nei riguardi dei beneficiari lo stabilimento e la prestazione di servizi, prescrivendo :

##### a) In Germania :

— Il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare terzi nel quadro dell'attività commerciale di questi (Gewerbeordnung § 55 d, testo del 5 febbraio 1960, regolamento del 30 novembre 1960);

— Un esame della necessità economica (Bedürfnisprüfung) all'atto del rilascio della tessera professionale di viaggiatore per la ricerca di ordinazioni presso privati, nonché la limitazione della sfera di validità di tale documento (Gewerbeordnung § 55 d, testo del 5 febbraio 1960, Bundesgesetzblatt I, pag. 61, rettifica pag. 92 — regolamento del 30 novembre 1960);

— Un'autorizzazione per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività professionale nel territorio federale (§ 12 Gewerbeordnung, § 292 Aktiengesetz).

##### b) nel Belgio :

Il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle); (Arrêté royal n. 62 del 16 novembre 1939, Arrêté ministériel del 17 dicembre 1945, Arrêté ministériel dell'11 marzo 1954).

##### c) In Francia :

— Il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant) (Décret-loi del 12 novembre 1938,

Décret del 2 febbraio 1939, Loi dell'8 ottobre 1940, Loi del 10 aprile 1954, Décret n. 59-852 del 9 luglio 1959);

— Il requisito della cittadinanza francese per l'esercizio della professione di « mandataire e approvisionnement aux Halles de Paris » (Décret del 30 settembre 1953, Décret del 2 dicembre 1960, articolo 9).

##### d) in Italia :

— Il possesso d'una licenza rilasciata dal questore agli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti (articolo 127 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e articolo 243 del Regolamento di esecuzione al Testo Unico approvato con Regio Decreto del 6 maggio 1940 n. 635);

— Il requisito della cittadinanza italiana per poter essere iscritto nel Ruolo dei Mediatori (legge n. 253 del 21 marzo 1959).

##### e) nel Lussemburgo :

La durata limitata delle autorizzazioni concesse a stranieri di cui all'articolo 21 della legge lussemburghese del 2 giugno 1962 (Mémorial A n. 31 del 19 giugno 1962).

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri vigilano affinché i beneficiari della presente direttiva abbiano il diritto d'isciversi alle organizzazioni professionali alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei propri cittadini.

2. Il diritto di iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia, tali posti direttivi possono essere riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in questione partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Nel Granducato del Lussemburgo, la qualità di iscritto alla Camera di commercio e alla Camera degli impiegati privati non implica, per i beneficiari della presente direttiva, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

#### Articolo 7

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro

allo scopo di esercitarvi una delle attività definite all'articolo 2, alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

#### *Articolo 8*

1. Il paese ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste all'articolo 2, esige dai propri cittadini la produzione d'un certificato di buona condotta, nonché d'un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure la produzione di uno soltanto di tali certificati, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione d'un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, l'esibizione d'un documento equipollente rilasciato da una autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che quelle esigenze risultano soddisfatte.

Tuttavia, nel caso d'intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni, si può tener conto anche di fatti diversi da quelli che possono essere riportati sul documento di cui al paragrafo precedente, qualora siano ufficialmente certificati e dimostrino che l'interessato non soddisfa a tutte le condizioni di onorabilità necessarie per esercitare tale attività. Tuttavia, non si deve procedere ad alcuna verifica sistematica.

2. Qualora il paese d'origine o di provenienza non rilasci, per quanto concerne l'attestazione di assenza di fallimenti, il documento surriferito, quest'ultimo potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad una autorità giudiziaria

o amministrativa, un notaio od un organismo professionale qualificato del paese di origine o di provenienza.

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri, entro i termini di cui all'articolo 10, designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri in cui l'accesso alla professione è subordinato alla prestazione di un giuramento, si accertano che quest'ultimo possa essere prestato, nella formula d'uso, anche dai cittadini stranieri. Qualora non sussista tale possibilità, essi stabiliscono una formula appropriata avente lo stesso valore.

#### *Articolo 10*

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notificazione, e ne informano immediatamente la Commissione.

#### *Articolo 11*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. FAYAT

### **CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE sulla proposta di direttiva relativa alle attività di intermediari**

#### **A. DOMANDA DI PARERE**

Nella 79ª sessione del 24/25 settembre 1962, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente agli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta della Commissione di direttiva relativa all'attua-

zione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

La domanda di parere su questo testo riprodotto qui di seguito è stata inviata dal sig. E. Colombo, presidente del Consiglio, al sig. É. Roche, presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 10 ottobre 1962.

**Progetto di direttiva  
relativa all'attuazione della libertà di stabilimento  
e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari  
del commercio e dell'industria (Intermediari)**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 54 paragrafo 2 e 3, e l'articolo 63 paragrafo 2 e 3,

Viste le disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e in particolare il titolo IV, lettera A,

Viste le disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e in particolare il titolo V, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Parlamento Europeo;

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi per l'attività degli ausiliari del commercio e dell'industria; che tali attività rientrano fra quelle per le quali la libertà di stabilimento costituirà un contributo particolarmente utile allo sviluppo degli scambi e la cui liberalizzazione deve pertanto essere attuata al più presto, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1961 relativa all'acceleramento dell'attuazione del Programma generale in materia di stabilimento;

Considerando che per garantire una corretta applicazione della presente direttiva occorre determinarne il campo d'applicazione definendo esattamente le attività professionali interessate;

Considerando che la presente direttiva non si applica ad alcune attività ausiliarie che, a norma dei Programmi generali, devono essere liberalizzate a una data ulteriore (agenti e produttori d'assicurazioni) ovvero che appartengono — come le attività di agente di cambio e di mediatore, d'agente immobiliare o d'ausiliario dei trasporti — a settori di attività per i quali saranno adottate direttive particolari;

Considerando che la libera prestazione dei servizi nell'attività degli ausiliari del commercio e dell'industria presuppone, quando la prestazione stessa implichi uno spostamento nel paese del destinatario, l'abolizione delle restrizioni a favore sia del prestatore che dei salariati che lo accompagnano o agiscono per suo conto; che detti salariati, almeno quando soggiornino soltanto temporaneamente nel paese del destinatario, conservano i loro legami

economici e giuridici con il paese del rispettivo datore di lavoro e possono pertanto essere dispensati fin d'ora dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro, ove e in quanto esso sia ancora richiesto per i lavoratori salariati;

Considerando che con la presente direttiva occorre sopprimere contemporaneamente e in maniera generale le restrizioni alla libera prestazione dei servizi per i viaggiatori di commercio occupati da qualsiasi beneficiario di cui al titolo I del Programma generale, senza tener conto dell'attività esercitata dal datore di lavoro; che non è sempre agevole distinguere l'attività dei viaggiatori di commercio salariati da quella dei rappresentanti non salariati, che la distinzione giuridica fra le due attività non è eguale nei sei paesi, che trattasi di attività che presenta la stessa rilevanza economica di quella dei rappresentanti indipendenti e che sarebbe assai difficile, e d'altra parte senza interesse pratico, scindere la liberalizzazione di tale forma assai particolare di prestazione di servizi in molteplici liberalizzazioni parziali concomitanti con la liberalizzazione delle attività esercitate dal datore di lavoro;

Considerando, d'altra parte, che saranno adottate particolari direttive, applicabili in generale a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative all'entrata e al soggiorno dei beneficiari, nonché, nella misura necessaria, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

Gli Stati membri aboliscono a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominati beneficiari, le restrizioni indicate nel titolo III di detti Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui agli articoli 2 e 3 e il loro esercizio.

*Articolo 2*

Le disposizioni della presente direttiva si applicano :

1. alle seguenti attività non salariate :

a) attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati di durata determinata o indeterminata, di preparare o concludere operazioni commerciali in nome o per conto di terzi;

b) attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, conduce o prepara in nome e per conto di terzi trattative d'affari;



c) attività professionali dell'intermediario che concluda operazioni commerciali in nome proprio per conto di terzi;

d) attività professionali dell'intermediario che senza esserne incaricato a titolo permanente, effettua per conto di terzi vendite all'asta, all'ingrosso.

2. alle prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è nel servizio di una o di più imprese economiche dell'industria o del

commercio e che risiede in uno Stato membro diverso da quello del destinatario delle prestazioni.

#### Articolo 3

Le restrizioni relative all'attività di cui all'articolo 2 sono abolite indipendentemente dalla loro denominazione.

Le denominazioni attualmente usate negli Stati membri sono le seguenti :

	Per i non salariati	Per i salariati
<i>nel Belgio</i>	Agent commercial Représentant autonome Courtier Commissionnaire Organisateur de ventes aux enchères en gros	Commis-voyageur Voyageur de commerce
<i>nella R. f. di Germania</i>	Handelsvertreter Handelsmakler Kommissionär Versteigerer auf Grosshandelsversteigerungen	Handelsreisender
<i>in Francia</i>	Agent commercial (ou représentant mandataire) Courtier Commissionnaire Commissaire-priseur, courtier inscrit et assermenté	Représentant de commerce Voyageur-commis Placier
<i>in Italia</i>	Agente di commercio Rappresentante Mediatore Commissionario Astatore	Agente Viaggiatore di commercio Piazzista
<i>nel Lussemburgo</i>	Représentant de commerce Courtier Commissionnaire	Commis-voyageur Représentant de commerce
<i>nei Paesi Bassi</i>	Handelsagent Handelsmakelaar Commissionair Veilinghouder-groothandel	Handelsreiziger

#### Articolo 4

1. In ciascuno Stato membro sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva :

a) gli intermediari in materia :

— di assicurazioni di qualsiasi natura (in particolare gli agenti, produttori e periti d'assicurazioni);

— di banche ed altri istituti finanziari (in particolare gli agenti di cambio, i mediatori in valori mobiliari, i mediatori in prestiti ipotecari ed altri);

— di affari immobiliari (in particolare gli agenti e mediatori immobiliari);

— di trasporti (in particolare gli agenti marittimi, i mediatori di noleggio, gli spedizionieri e gli spedizionieri in dogana, le agenzie di viaggio);

b) le persone che effettuano la vendita al domicilio dei consumatori privati con consegna della merce.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano, in ciò che concerne lo Stato membro interessato,

alle attività che in detto Stato partecipano all'esercizio dei pubblici poteri. Esse sono :

in *Francia* : vendita all'asta di beni mobili e di merci da parte del mediatore professionale in affari su merci e da parte di altri pubblici ufficiali;

in *Italia* : vendita all'asta di merci da parte di pubblici mediatori;

nel *Belgio* e nel *Lussemburgo* : la partecipazione dell'ufficiale giudiziario e del notaio alle vendite all'asta;

nel *Lussemburgo* : attività del commissionario in materia di bestiame da macello.

#### Articolo 5

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni :

a) che impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti riservati ai cittadini;

b) che risultano dalla prassi amministrativa e che si risolvono per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle contenute nelle norme che vietano o limitano nei riguardi dei beneficiari il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi, prescrivendo:

a) in *Germania*:

— il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare i clienti nel quadro dell'attività commerciale di questi; (Gew. O. § 55 d, testo del 5.2.1960; regolamento del 30 novembre 1960);

— un esame della necessità economica (Bedürfnisprüfung) all'atto del rilascio della tessera professionale di viaggiatore per la ricerca di ordinazioni presso privati nonché la limitazione della sfera di validità di tale documento (Gew. O. § 55 d, modificato il 5.2.1960 BGBI. I pag. 61, mod. pag. 92; regolamento del 30 novembre 1960);

— un'autorizzazione speciale per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività professionale nel territorio federale (§ 12 Gew. O., § 292 Aktiengesetz).

b) nel *Belgio*:

il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle) (arrêté royal n. 62 del 16.11.1939, arrêté royal del 17.2.1945, arrêté ministériel dell'11.3.1954).

c) in *Francia*:

— il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant) (décret; loi del 12.11.1938, décret del 2.2.1939, loi del 9.10.1940, loi del 10.4.1954, décret n. 59-852 del 9.7.1959);

— il requisito della cittadinanza francese per l'esercizio della professione di « mandataire et approvisionneur aux Halles de Paris » (décret 30.9.1953, décret 2.12.1960, articolo 9).

d) in *Italia*:

l'ottenimento, da parte dello straniero, di un'autorizzazione speciale del questore per alcuni prodotti (T.U. delle leggi di P.S. articolo 127 — R.D. n. 773 del 18.6. 1931).

#### Articolo 6

Gli stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una professione di intermediario, alcun aiuto che abbia l'effetto di falsare le condizioni di stabilimento.

#### Articolo 7

Il paese ospitante che, per consentire l'accesso alla professione, esige dai propri cittadini la produzione di un'attestazione di buona condotta, riconosce attestato sufficiente da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o di analogo documento. Qualora uno Stato membro esiga dal cittadino la produzione di un documento comprovante che nei suoi confronti non sia stato dichiarato fallimento, è sufficiente la presentazione di analogo documento per i beneficiari della presente direttiva. Tali documenti, rilasciati dalle autorità del paese di provenienza, sono ritenuti validi purché di data non anteriore a tre mesi.

#### Articolo 8

Gli Stati membri in cui l'accesso alla professione è subordinato alla prestazione di un giuramento, si accertano che il giuramento possa essere prestato, nella formula d'uso, anche dai cittadini stranieri. Qualora non sussista tale possibilità, essi stabiliscono una formula appropriata di contenuto identico.

#### Articolo 9

1. Ciascuno Stato membro dispensa dall'obbligo di ottenere un permesso qualsiasi di lavoro i lavoratori salariati che abbiano la residenza abituale in un altro Stato membro e che eseguano temporaneamente nel territorio del primo Stato prestazioni di servizi nel quadro delle attività professionali di cui all'articolo 2, accompagnando il loro datore di lavoro beneficiario della presente direttiva ovvero effettuando la prestazione per suo conto. Ciascuno Stato membro abolisce inoltre, nei loro riguardi e ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di servizi, le restrizioni abolite dalla presente direttiva a favore del loro datore di lavoro.

2. Il paragrafo 1 si applica agli intermediari salariati di cui all'articolo 2 paragrafo 2.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'attività del personale è temporanea quando non superi o tre mesi consecutivi o un totale di 120 giorni in un periodo di 12 mesi.

#### Articolo 10

Entro il termine di sei mesi dalla notificazione della presente direttiva gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per la sua attuazione e ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 11

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

## B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 26ª sessione tenuta a Parigi il 30/31 gennaio 1963, il Comitato economico e sociale ha emesso il seguente parere:

## PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

## in merito alla « Direttiva del Consiglio relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari) »

## IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio della C.E.E. in data 10 ottobre 1962, riguardante il « Progetto di direttiva relativo alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari) »;

Visti gli articoli 54, § 2, e 63, § 2 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,

Visto il proprio parere in merito al « Programma generale per la soppressione delle restrizioni al diritto di stabilimento » (doc. CES 20/61 del 2 febbraio 1961);

Visto il proprio parere in merito al « Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi » (doc. CES 19/61 del 2 febbraio 1961);

Visto l'art. 23 del proprio regolamento interno;

Visto il parere emesso in data 8 gennaio 1963 dalla Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi (doc. CES 313/62 fin.);

Visto il rapporto presentato dal relatore e visto quanto deliberato dall'Assemblea plenaria il 30 gennaio 1963;

Considerato che la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento per le professioni ausiliarie, data la parte rilevante che queste ricoprono negli scambi di merci tra gli Stati, è di importanza essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato istitutivo della C.E.E.;

Considerato che la soppressione delle suddette restrizioni è di importanza particolare per gli imprenditori indipendenti;

Considerata la parte ricoperta dagli ausiliari salariati dell'industria e del commercio (viaggiatori e rappresentanti di commercio) ai fini dello sviluppo delle imprese nell'ambito della Comunità;

Considerato che, date le molteplici interferenze tra commercio all'ingrosso e professioni ausiliarie, nei singoli Stati membri le misure previste dall'una e dall'altra delle rispettive direttive dovrebbero essere poste in vigore al medesimo tempo,

## EMETTE IL SEGUENTE PARERE :

La « Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari) » è approvata, fatte salve le osservazioni, i suggerimenti e le proposte di modifica che seguono :

1. Il Comitato considera cosa della massima importanza che la citata direttiva venga emanata e fatta entrare in vigore nei singoli Stati membri al più presto possibile, contemporaneamente alla « Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera

prestazione dei servizi per le attività professionali attinenti al commercio all'ingrosso ».

2. A giudizio del Comitato, per attuare pienamente la libertà di stabilimento non basta eliminare le discriminazioni nei confronti degli stranieri. Anche l'esistenza di differenti disposizioni in materia di autorizzazione può, di fatto, ostacolare la libera circolazione e con ciò provocare notevoli distorsioni nel settore della concorrenza.

Il Comitato apprezza quindi tutti gli sforzi della Commissione intesi a coordinare le disposizioni sull'ammissione alle professioni ausiliarie.

3. Il Comitato fa osservare che anche l'atteggiamento delle associazioni professionali può, in uno Stato membro, valere a creare discriminazioni sistematiche nei confronti di quei cittadini di altri Stati membri che desiderino lavorare come intermediari, e ciò pur se essi soddisfino a tutte le prescrizioni legislative ed altre. Quanto detto vale in particolare allorché tali organizzazioni abbiano spiccati compiti commerciali.

4. In merito ai vari « considerandi » e articoli, avuto riguardo a quanto esposto nella relazione, il Comitato propone le seguenti modifiche :

## 5. « Considerando »

Il Comitato propone di leggerlo come segue :

« Considerato che con la presente direttiva occorre sopprimere contemporaneamente e in maniera generale le restrizioni alla libera prestazione dei servizi per i viaggiatori di commercio occupati da qualsiasi beneficiario di cui al Titolo I del Programma generale, senza tener conto dell'attività esercitata dal datore di lavoro; che non è sempre agevole, dal punto di vista economico e giuridico, distinguere l'attività dei viaggiatori di commercio salariati da quella dei rappresentanti non salariati, e che sarebbe assai difficile — e d'altra parte senza interesse pratico — scindere la liberalizzazione di tale forma assai particolare di prestazione di servizi in molteplici liberalizzazioni parziali concomitanti con la liberalizzazione delle attività esercitate dal datore di lavoro »;

## Articolo 1

Redigere la parte finale come segue :

« ... qui appresso denominati « beneficiari », tutte le restrizioni indicate nel Titolo III di detti programmi, per quanto riguarda le attività di cui agli artt. 2 e 3 ».

## Articolo 3

Per il Belgio e per il Lussemburgo le denominazioni delle varie attività professionali dovrebbero essere completate con le corrispondenti traduzioni nelle lingue olandese e tedesca, ciò in considerazione del bilinguismo di questi paesi.

*Articolo 4*

## 1° comma, punto b)

Il testo andrebbe sostituito con il seguente :

« Attività dei commercianti ambulanti e venditori a domicilio, eccettuati i commissionari che procurano ordinazioni direttamente presso i consumatori ».

## Paragrafo 1 — punto c) (nuovo)

Aggiungere un nuovo punto c) del seguente tenore :

« c) per le attività presso le organizzazioni professionali ».

*Articolo 5*

## 2° comma, punto d) (« In Italia »)

Completare come segue l'enumerazione delle discriminazioni da sopprimere :

« il requisito della nazionalità italiana per l'iscrizione al « ruolo dei mediatori » (D.L. n. 253 del 21.3.1959) ».

*Articolo 7*

Sarebbe opportuno precisare in qual modo l'interessato possa produrre la richiesta dichiarazione attestante che nei suoi confronti non è mai stato dichiarato fallimento, allorché il suo paese d'origine non tenga un registro centrale dei fallimenti.

Così deliberato a Parigi, addì 30 gennaio 1963.

*Il Presidente  
del  
Comitato economico e sociale*  
**Émile ROCHE**

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**del 25 febbraio 1964**

**volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi**

(64/225/CEE)

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54 paragrafo 2 e l'articolo 63 paragrafo 2,

Visto il Programma generale per la soppressione alla libertà di stabilimento <sup>(1)</sup> e in particolare il titolo IV, lettera A,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi <sup>(2)</sup> e in particolare il titolo V, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo <sup>(3)</sup>,

Visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

Considerando che i Programmi generali prevedono che tutti i rami della riassicurazione debbono senza distinzione essere liberalizzati entro il 1963, tanto per quanto riguarda lo stabilimento che le prestazioni dei servizi;

Considerando che la riassicurazione viene esercitata non soltanto dalle imprese specializzate, ma anche dalle imprese chiamate miste, le quali praticano al tempo stesso l'assicurazione diretta e la riassicurazione e che per conseguenza debbono beneficiare delle misure di applicazione della presente direttiva, per la parte delle loro attività relativa alla riassicurazione ed alla retrocessione;

Considerando che l'assimilazione delle società alle persone fisiche cittadine degli Stati membri,

<sup>(1)</sup> GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.

<sup>(2)</sup> GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62.

<sup>(3)</sup> GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 482/63.

<sup>(4)</sup> Vedi pag. 882/64 della presente GU.

per l'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, è subordinata alle sole condizioni previste all'articolo 58 ed eventualmente a quella di un legame continuo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro e che, di conseguenza, nessuna autorizzazione speciale, che non sia richiesta dalle società nazionali per l'esercizio di una attività economica, può essere richiesta, affinché esse possano beneficiare di queste disposizioni; che tuttavia tale assimilazione non impedisce agli Stati membri di esigere che le società di capitali si presentino nel loro paese con la denominazione usata dalla legislazione dello Stato membro conformemente alla quale esse sarebbero costituite e indichino nelle carte commerciali da esse utilizzate nello Stato membro ospitante l'ammontare del capitale sottoscritto,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

##### *Articolo 1*

Gli Stati membri eliminano, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, le restrizioni elencate nel titolo III di detti Programmi e riguardanti l'accesso alle attività menzionate nell'articolo 2 ed il loro esercizio.

##### *Articolo 2*

Le disposizioni della presente direttiva si applicano :

1. alle attività non salariate della riassicurazione e della retrocessione comprese nel gruppo ex 630 dell'allegato I del Programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento;

2. nei casi particolari in cui le persone fisiche e società di cui all'articolo 1 praticino al tempo stesso l'assicurazione diretta, da una parte, e la riassicurazione e la retrocessione, dall'altra : per la parte della loro attività relativa alla riassicurazione ed alla retrocessione.

##### *Articolo 3*

L'articolo 1 riguarda particolarmente le restrizioni che derivano dalle disposizioni seguenti :

a) in materia di stabilimento

— nella Repubblica federale di Germania :

1° Legge del 6 giugno 1931 (VAG) : articolo 106, paragrafo 2, ultima frase, e articolo 111, paragrafo 2, che conferiscono al Ministro federale degli affari economici rispettivamente la facoltà di imporre discrezionalmente agli stranieri delle condizioni d'accesso a detta attività e di interdirla loro discrezionalmente l'esercizio sul territorio della Repubblica federale;

2° Gewerbeordnung : § 12 della legge del 30 gennaio 1937, § 292, che esigono da parte delle società estere una previa autorizzazione.

— nel regno del Belgio :

Decreto reale n. 62 del 16 novembre 1939 e decreto ministeriale del 17 dicembre 1945 che prescrivono il possesso d'una tessera professionale.

— nella Repubblica francese :

1° Decreto-legge del 12 novembre 1938 e decreto del 2 febbraio 1939 modificato dalla legge dell'8 ottobre 1940, che prescrivono il possesso d'una carta d'identità di commerciante;

2° Legge del 15 febbraio 1917 modificata e completata dal decreto-legge del 30 ottobre 1935, articolo 2, comma 2, che esige un'autorizzazione speciale.

— nel Granducato del Lussemburgo :

Legge del 2 giugno 1962, articoli 19 e 21 (Memoriale A n. 31 del 19 giugno 1962).

b) in materia di libera prestazione dei servizi

— nella Repubblica francese :

Legge del 15 febbraio 1917 modificata dal decreto-legge del 30 ottobre 1935 :

1° articolo primo, comma 2, che conferisce al Ministro delle Finanze la facoltà di compilare un elenco di determinate imprese o che appartengono ad un dato paese, alle quali non potrà essere riassicurato o retrocesso in Francia nessun rischio riguardante una persona, un bene o una responsabilità;

2° articolo primo, ultimo comma, che proibisce di accettare in riassicurazione

o in retrocessione dei rischi assicurati dalle imprese di cui al paragrafo 1 suddetto;

3° articolo 2, primo comma, che esige che venga presentata all'accettazione del Ministro delle finanze la persona considerata da questo articolo.

— nella Repubblica italiana :

Articolo 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto n. 449 del 13 febbraio 1959, che conferisce al Ministro dell'industria e del commercio la facoltà di proibire la cessione dei rischi in riassicurazione ed in retrocessione a determinate

imprese estere, che non posseggono una rappresentanza legale nel territorio italiano.

#### Articolo 4

Gli Stati membri prenderanno le opportune disposizioni per conformarsi alla presente direttiva, entro il termine di sei mesi dalla sua notifica, informandone immediatamente la Commissione.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. FAYAT

## CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE sulla proposta di direttiva relativa alla riassicurazione e alla retrocessione

### A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 79ª sessione del 24/25 settembre 1962, il Consiglio ha deciso di consultare, ai sensi degli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta della Commissione relativa a una direttiva per l'abolizione, in materia di riassicurazione e di retrocessione, delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

Il sig. E. Colombo, presidente del Consiglio, ha inviato la richiesta di parere sul testo che segue al sig. É. Roche, presidente del Comitato economico e sociale con lettera del 10 ottobre 1962.

**Proposta di direttiva  
per l'abolizione, in materia di riassicurazione e di  
retrocessione, delle restrizioni alla libertà di stabili-  
mento ed alla libera prestazione dei servizi**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA  
EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato, e in particolare gli articoli 54 § 2 e 63 § 2,

Visto il Programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e particolarmente il Titolo IV, A,

Visto il Programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, e particolarmente il Titolo V, C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che, in virtù dei programmi generali suddetti, tutti i rami della riassicurazione debbono senza distinzione esser liberalizzati entro il 1963 tanto per quanto riguarda lo stabilimento che le prestazioni di servizi,

Considerando che la riassicurazione viene esercitata non soltanto dalle imprese specializzate ma anche dalle imprese chiamate « miste », le quali, oltre alla riassicurazione, praticano anche l'assicurazione diretta e che per conseguenza debbono beneficiare dell'applicazione della presente direttiva per la parte delle loro attività relativa alla riassicurazione ed alla retrocessione,

Considerando che i trasferimenti in esecuzione dei contratti di riassicurazione e di retrocessione sono tradizionalmente classificati fra i trasferimenti di pagamenti, e non nei movimenti di capitali, e che per conseguenza essi debbono essere automaticamente liberalizzati in virtù dell'articolo 106 § 1, al più tardi simultaneamente all'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

#### Articolo 1

Gli Stati membri eliminano, a favore delle persone designate al Titolo I dei Programmi generali per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, le restrizioni elencate nel Titolo III dei detti programmi e riguardanti l'accesso alle attività menzionate nell'articolo 2 ed il loro esercizio.

#### Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate della riassicurazione e della retrocessione comprese nel gruppo ex 630 dell'allegato I del Programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento.

2. Fra le persone oggetto dell'articolo primo sono comprese quelle che esercitano delle attività miste e che beneficiano delle misure adottate in applicazione della presente direttiva per la parte delle loro attività relativa alla riassicurazione ed alla retrocessione.

#### Articolo 3

L'articolo 1 riguarda particolarmente le restrizioni contemplate nelle disposizioni :

a) che, in caso di stabilimento per esercitare la riassicurazione a titolo principale od accessorio, consentono di subordinare l'accesso a tale attività a delle condizioni imposte soltanto per le persone menzionate nell'articolo 1, o di proibire discrezionalmente alle suddette persone l'esercizio dell'attività in causa, o anche di esigere da esse soltanto un'autorizzazione — o il previo rilascio di un documento — per l'esercizio della riassicurazione :

— nella Repubblica federale di Germania :

1° Legge del 6 giugno 1931 modificata dalla legge del 31 luglio 1951 (VAG) § 106, ultimo comma e § 111, comma 2, che conferiscono al Ministero federale degli affari economici rispettivamente la facoltà d'imporre discrezionalmente delle condizioni d'accesso e la facoltà di proibire discrezionalmente l'esercizio sul territorio della Germania;

2° Gewerbeordnung § 12 e legge del 30 gennaio 1937 § 292 che esigono da parte delle società estere una previa autorizzazione;

— nel Regno del Belgio :

Decreto reale n. 62 del 16 novembre 1939 e decreto ministeriale del 17 dicembre 1945 che impongono il possesso di una tessera professionale;

— nella Repubblica francese :

1° Decreto-legge del 12 novembre 1938 e decreto del 2 febbraio 1939 modificati dalla legge dell'8 ottobre 1940 che impongono il possesso di una carta d'identità di commerciante;

2° Legge del 15 febbraio 1917 modificata e completata dal decreto-legge del 30 ottobre 1935 : articolo 2, comma 2 che esige un'autorizzazione speciale;

— nel Granducato del Lussemburgo :

Decreto granducale del 14 agosto 1934 : articolo 6 che impone il rinnovo annuo dell'autorizzazione di commercio.

b) che consentono di proibire o d'ostacolare la prestazione dei servizi nei riguardi delle persone di cui all'articolo 1 :

— nella Repubblica francese :

Legge del 15 febbraio 1917 modificata dal decreto-legge del 30 ottobre 1935 :

1° articolo primo, comma 2, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di compilare un elenco di determinate imprese o che appartengono a un dato paese, le quali non potranno riassicurare o retrocedere in Francia nessun rischio riguardante una persona, un bene o una responsabilità;

2° articolo primo, ultimo comma, che proibisce di accettare in riassicurazione o in retrocessione dei rischi assicurati dalle imprese di cui al n. 1° suddetto;

— nella Repubblica italiana :

Testo unico approvato dal decreto n. 449 del 13 febbraio 1959 : articolo 73, comma 2, che conferisce al Ministro dell'industria e del commercio la facoltà di proibire la cessione dei rischi in riassicurazione o in retrocessione a determinate imprese estere che non posseggono una rappresentanza legale nel territorio italiano.

Gli Stati membri interessati modificano in conseguenza le disposizioni di cui sopra.

#### Articolo 4

Gli Stati membri prenderanno le opportune disposizioni affinché, nel termine di centottanta giorni dalla notifica della presente direttiva, entrino in vigore le misure necessarie alla sua attuazione, informandone poi immediatamente la Commissione.

#### Articolo 5

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente

## B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 26ª sessione tenuta a Parigi il 30/31 gennaio 1963, il Comitato economico e sociale ha formulato il seguente parere :

### PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

**in merito alla « Proposta di direttiva per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi in materia di riassicurazione e di retrocessione »**

#### IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 1962, relativa alla « Proposta di direttiva per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi in materia di riassicurazione e di retrocessione »;

Visti gli articoli 54 § 2 e 63 § 2 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Visto il proprio parere in merito al « Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento » (doc. CES 20/61 del 2 febbraio 1961);

Visto il proprio parere in merito al « Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi » (doc. CES 19/61 del 2 febbraio 1961);

Visto quanto dispone l'art. 23 del suo regolamento interno,

Visto il parere emesso in data 8 gennaio 1963 dalla Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi (doc. CES 335/62 fin.);

Visto il rapporto presentato dal relatore e visto quanto deliberato dall'Assemblea plenaria il 30 gennaio 1963;

Considerato che in materia di riassicurazione e di retrocessione vi sono poche restrizioni;

Considerato che nel settore delle riassicurazioni internazionali lo stabilimento ha una parte secondaria;

Considerato che la direttiva in esame mira ad eliminare le restrizioni legali alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento in materia di riassicurazione e di retrocessione;

Considerato che i trasferimenti in esecuzione dei contratti di riassicurazione e di retrocessione sono trasferimenti di pagamenti e non trasferimenti di capitali;

#### EMETTE IL SEGUENTE PARERE :

La « Proposta di direttiva per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi in materia di riassicurazione e di retrocessione » è approvata, fatte salve le seguenti raccomandazioni e proposte di modifica :

#### 2º Considerando

Il Comitato propone di leggerlo come segue :

« Considerato che la riassicurazione viene esercitata non soltanto dalle imprese specializzate, ma anche dalle imprese chiamate « miste », le quali, oltre alla riassicurazione, praticano anche l'assicurazione diretta »;

#### Articolo 1

Il Comitato propone la seguente redazione :

« Gli Stati membri eliminano, a favore delle persone *fisiche e giuridiche* designate al Titolo I dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, *tutte* le restrizioni elencate nel Titolo III dei detti programmi e riguardanti le attività menzionate nell'art. 2 ».

#### Articolo 3

Il Comitato, ritenendo opportuno far risaltare il carattere esemplificativo e non limitativo dell'art. 3, propone la seguente formulazione :

« L'art. 1 riguarda particolarmente restrizioni e disposizioni *quali quelle qui di seguito indicate* :

a) *disposizioni* che, in caso di stabilimento per esercitare la riassicurazione a titolo principale od accessorio, consentono di subordinare l'accesso a tale attività a delle condizioni *particolari* imposte soltanto per le persone menzionate nell'art. 1, o di *proibire discrezionalmente alle suddette persone l'esercizio dell'attività in causa, o anche di esigere da esse soltanto un'autorizzazione — o il previo rilascio di un documento — per l'esercizio della riassicurazione.*

*A parte le discriminazioni che si rilevano ancora nelle pratiche amministrative, si possono menzionare in particolare :*  
(Enumerazione)

b) *disposizioni* che consentono di proibire o di ostacolare la prestazione dei servizi nei riguardi delle persone di cui all'art. 1.  
*A parte le discriminazioni che si rilevano ancora nelle pratiche amministrative, si possono menzionare in particolare :*  
(Enumerazione) ».

Il Comitato propone poi di aggiungere all'enumerazione di cui il *paragrafo a)*, relativo alle disposizioni vigenti nella *Repubblica francese*, un terzo punto, del seguente tenore :

« 3) *Decreto legge del 14 giugno 1938, articolo 1, § 2, punto 5, a norma del quale sono escluse dal controllo le sole compagnie di riassicurazione professionali* ».

#### Articolo 4

Il Comitato propone di redigere l'art. 4 nel modo seguente :

« *Gli Stati membri adatteranno gli opportuni provvedimenti per conformare alla presente direttiva entro un*



*termine di 180 giorni dalla notifica le loro disposizioni legislative, amministrative e regolamentari, nonché le loro pratiche amministrative relative alle attività non salariate di riassicurazione e di retrocessione rientranti*

*nella categoria ex 630 dell'allegato I al « Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ». Di ciò essi informeranno poi immediatamente la Commissione ».*

Così deliberato a Parigi, addì 30 gennaio 1963.

*Il Presidente  
del  
Comitato economico e sociale*  
**Émile ROCHE**

---



